

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante disciplina della scuola
italiana all'estero**

(Atto del Governo n. 383)

Marzo 2017

n. 165



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (Atto del Governo n. 383)», NL165, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 1 |
| Capo I Sistema della formazione italiana nel mondo..... | 1 |
| Articolo 1 (Ambito di applicazione)..... | 1 |
| Articolo 2 (Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo) | 2 |
| Articolo 3 (Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo)..... | 3 |
| Articolo 4 (Scuole all'estero amministrate dallo Stato)..... | 3 |
| Articolo 5 (Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato)..... | 5 |
| Articolo 6 (Scuole paritarie all'estero)..... | 6 |
| Articolo 7 (Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero)..... | 7 |
| Articolo 8 (Associazione delle scuole)..... | 8 |
| Articolo 9 (Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo)..... | 8 |
| Articolo 10 (Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero) | 9 |
| Articolo 11 (Lettorati) | 10 |
| Articolo 12 (Gestione, coordinamento e vigilanza) | 11 |
| Capo II Profilo professionale e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo | 12 |
| Articolo 13 (Profilo professionale del personale da destinare all'estero)..... | 12 |
| Articolo 14 (Formazione del personale da destinare all'estero) | 12 |
| Articolo 15 (Sistema di valutazione)..... | 14 |
| Articolo 16 (Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo) | 15 |
| Capo III Personale inviato all'estero | 16 |
| Sezione I Stato giuridico | 16 |
| Articolo 17 (Categorie e contingenti di personale) | 16 |
| Articolo 18 (Selezione)..... | 19 |
| Articolo 19 (Destinazione all'estero)..... | 20 |
| Articolo 20 (Durata del servizio all'estero) | 21 |
| Articolo 21 (Articolazione del tempo di lavoro) | 22 |
| Articolo 22 (Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti)..... | 22 |
| Articolo 23 (Assegnazioni temporanee e invio in missione)..... | 23 |
| Articolo 24 (Sanzioni disciplinari) | 25 |
| Articolo 25 (Rientro in Italia)..... | 26 |
| Articolo 26 (Foro competente) | 26 |
| Sezione II Trattamento economico..... | 27 |
| Articolo 27 (Retribuzione) | 27 |
| Articolo 28 (Trattamento economico all'estero)..... | 27 |
| Articolo 29 (Servizio in residenze disagiate) | 36 |
| Capo IV Situazioni particolari | 37 |

| | |
|--|-----------|
| Sezione I Personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato..... | 37 |
| Articolo 30 (Docenti a contratto locale)..... | 37 |
| Articolo 31 (Personale non docente assunto localmente)..... | 39 |
| Articolo 32 (Legge regolatrice dei contratti)..... | 41 |
| Sezione II Altre situazioni particolari | 42 |
| Articolo 33 (Servizio civile e tirocini)..... | 42 |
| Articolo 34 (Personale in servizio nelle scuole europee) | 42 |
| Capo V Innovazione digitale..... | 44 |
| Articolo 35 (Piano per l'innovazione digitale)..... | 44 |
| Capo VI Disposizioni finali | 45 |
| Articolo 36 (Prevalenza sulle norme contrattuali)..... | 45 |
| Articolo 37 (Disposizioni transitorie)..... | 45 |
| Articolo 38 (Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni) | 47 |
| Articolo 39 (Copertura finanziaria) | 47 |
| Appendice statistica | 53 |

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 383 reca norme in materia di disciplina della scuola italiana all'estero di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 180 181, lettera h) e 182, della medesima legge.

Il comma 182, in particolare, prevede che i decreti legislativi approvati nell'ambito della delega di cui al comma 180 entro il termine di 18 mesi previsti dall'entrata in vigore della medesima legge, siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. È stabilito altresì che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce poi che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

CAPO I

SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

La norma prevede che il presente decreto legislativo provvede al riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero

dell'istruzione dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero.

La RT riferisce che con la norma si determina l'ambito di applicazione del provvedimento, ivi richiamandosi le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alla gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero.

Precisa inoltre che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato l'evidente contenuto ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo)***

Il comma 1 stabilisce che il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione.

Il comma 2 prevede che il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015.

Il comma 3 afferma che fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la norma definisce gli obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo: ivi si definiscono le finalità formative, coerentemente con quanto previsto dalla legge 107/2015. Essa non comporta alcun onere aggiuntivo, non essendovi associata alcuna nuova struttura istituzionale, né spese obbligatorie di qualsiasi natura. Tale previsione corrisponde alla necessità di ricondurre ad un'unica policy gli interventi e le attività di natura formativa, già attualmente esistenti e volti alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

La norma prevede una clausola di salvaguardia esplicita che garantisce l'attuazione del decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatti salvi i nuovi oneri coperti ai sensi dell'articolo 39, commi 1, 2 e 3.

Al riguardo, posto che al comma 3 si prevede una clausola di neutralità finanziaria, complementare rispetto a quella indicata dall'articolo 39, comma 4, si rammenta che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, siffatte clausole andrebbero accompagnate in RT dalla illustrazione dettagliata dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendosi le medesime clausole in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata validità.

Articolo 3 ***(Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo)***

Il comma 1 stabilisce che il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

- a) scuole all'estero amministrate dallo Stato;
- b) scuole paritarie all'estero;
- c) altre scuole italiane all'estero;
- d) associazione delle scuole italiane all'estero;
- e) iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
- f) lettori.

Il comma 2 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole all'estero amministrate dallo Stato, può sostenere le scuole europee di cui all'articolo 34 e le attività di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

Il comma 3 prevede che soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordino con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali,

La RT afferma che la norma reca la definizione dell'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo. La norma riportata al comma 1 ha portata ricognitiva delle diverse componenti del Sistema, scuole all'estero amministrate dallo Stato, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, associazione delle scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, lettori.

Sul comma 2, riferisce che anche in tal caso la disposizione non è innovativa, in quanto anche a legislazione vigente sono autorizzate concessione di contributi, l'invio di materiale didattico e di docenti a iniziative scolastiche all'estero (art. 625, comma 1, art. 633, art. 638 del decreto legislativo n. 297/1994) e poiché la norma non configura alcun obbligo o automatismo di concessione di tali benefici.

La RT conclude affermando che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando il contenuto meramente "confermativo" delle norme rispetto al contenuto di analoghe disposizioni già vigenti, sarebbe utile a fini conoscitivi acquisire un quadro di sintesi degli stanziamenti già previsti in bilancio, nonché, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse già stanziare, a fronte dei fabbisogni riconducibili alla nuove norme contenute nello schema in esame.

Articolo 4 ***(Scuole all'estero amministrate dallo Stato)***

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato.

Il comma 2 prevede che le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale.

Il comma 3 afferma che ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato. Il piano è trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 4 prevede che l'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

La RT evidenzia in proposito che ivi si ritiene di dover emanare il decreto MAECI-MIUR di concerto con il MEF, applicandosi, in ogni caso, l'articolo 17-*bis* della legge n. 241/90, concernente la disciplina del "silenzio assenso" nei rapporti tra le amministrazioni.

Al comma 2, conferma che ivi si stabilisce la conformazione degli ordinamenti delle scuole amministrate dallo Stato all'estero agli ordinamenti delle corrispondenti tipologie di scuole presenti sul territorio nazionale riproponendo, con minime varianti, l'articolo 629 del TUS. A legislazione vigente, lo Stato può già istituire all'estero scuole (vedi scuola italiana di Asmara e ad Addis Abeba, dove sono attivi gli indirizzi "Costruzioni, ambiente e territorio" e "Amministrazione, finanza e *marketing*").

La quadriennalità di alcuni indirizzi di scuola secondaria di II grado è disposta avvalendosi della facoltà di adattare gli ordinamenti alle esigenze locali.

Inoltre, segnala che la compressione in un "quadriennio" del ciclo di istruzione superiore non comporta generalmente una significativa riduzione del monte ore complessivo nell'ambito dell'intero percorso di studi (le ore totali di lezione nel quadriennio coincidono in genere con le ore totali di lezione impartite in un quinquennio in Italia).

All'evidenza, inoltre, la RT precisa che non è ad oggi possibile istituire percorsi di IEFP - IFTS - ITS, in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di istruzione.

Sul comma 3, la RT si limita ad affermare che la norma si limita ad prevedere l'adeguamento alla realtà estera delle modalità di preparazione del piano dell'offerta formativa, tenuto conto della responsabilità di coordinamento delle realtà del sistema Italia all'estero che incombe sulle rappresentanze diplomatiche (art. 37, co. 3, D.P.R. 18/1967).

Per i profili di interesse, conclude che la disposizione, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di generare oneri aggiuntivi.

In relazione al comma 4, la RT ribadisce che il comma ripropone l'art. 630 del T.U.S, nonché l'articolo 6 del regio decreto n. 740/1940. Relativamente alla religione cattolica, la norma è peraltro attuativa dell'articolo 9, comma 2 degli "accordi di Villa Madama" (legge n. 121/1985).

Al riguardo, sul comma 2, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbe *in primis* richiesto un chiarimento in ordine alla portata del secondo periodo della norma in esame, dal momento che ivi si riconosce la facoltà da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di autorizzare, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, varianti ai programmi di studio, in relazione a "esigenze locali".

In tal senso, va da sé che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che tali "varianti" potranno disporsi nel rigoroso rispetto del limite delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola al fine di assicurarne l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato)

Il comma 1 stabilisce che a ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente non è esonerato dall'insegnamento.

Il comma 2 afferma che la gestione amministrativa e contabile delle scuole amministrata all'estero dallo Stato è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT ribadisce che in caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente incaricato o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica.

Il predetto docente non è esonerato dall'insegnamento.

La misura della maggiorazione del trattamento economico accessorio è determinata in 1/12, (per la relativa copertura, si rinvia a quanto descritto dall'articolo 28, comma 4), trattandosi di maggiorazione del trattamento economico all'estero (quindi di un accessorio di natura non retributiva) che non può che essere per 12 mensilità.

La maggiorazione spetta a prescindere dai giorni di reggenza, in considerazione del fatto che alle funzioni vicarie corrispondono in via usuale maggiori responsabilità e che quindi è equa l'attribuzione di una maggiorazione durante tutto l'arco temporale di attribuzione della funzione vicaria.

Sul comma 2, la RT certifica che per ogni scuola amministrata dallo Stato, la norma riconduce ad un "unico" bilancio sia i finanziamenti ministeriali che le altre entrate attualmente riconducibili alle casse scolastiche, funzionanti ai sensi del D.I. MAE-MPI 20 luglio 1969 e soppresse in base all'art. 37, comma 1; attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità della gestione del bilancio e ne armonizza le modalità di gestione a quelle

previste per le rappresentanze diplomatiche, in coerenza con il principio di armonizzazione contabile contenuto nella legge delega (art. 1, co. 143 e co. 181, lett. a, n.3)).

Assicura che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale, e non sono suscettibili di creare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'obbligatoria assegnazione a ciascuna scuola all'estero statale di un dirigente, andrebbe confermato che non determini di per sé alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica rispetto a quanto non sia già previsto ai sensi dalla legislazione vigente. Si ricorda che l'articolo 639 (Contingenti del personale da destinare all'estero) del T.U. della Scuola (d.lgs. 297/1994), ha stabilito che il contingente di personale di ruolo da assegnare alle scuole all'estero sia stabilito con DM entro il limite massimo complessivo di n.624 unità".

In merito agli oneri per la copertura temporanea dei posti dirigenziali vacanti, alla luce di quanto esposto dalla RT, andrebbe confermato che ai fabbisogni connessi al riconoscimento della maggiorazione del trattamento accessorio possa farsi fronte con le sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Si rinvia poi alle considerazioni che saranno formulate in merito al comma 4 dell'articolo 28.

Articolo 6 ***(Scuole paritarie all'estero)***

Il comma 1 attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la facoltà di riconoscere la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non amministrate dallo Stato che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.

Il comma 2 estende alle scuole paritarie le norme sulle scuole statali previste dall'articolo 4, commi 2,3 e 4.

Il comma 3 prevede che ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.

Il comma 4 stabilisce che le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

La RT precisa, in relazione alle visite ispettive, che le stesse sono già disciplinate dal decreto interministeriale MAE-MIUR n. 4716 del 23 luglio 2009, concernente le Linee Guida procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento relativamente alle scuole paritarie all'estero.

Ribadisce che le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto e alloggio del personale inviato all'estero per lo svolgimento degli esami di stato ed alla sostituzione del personale docente assente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 ***(Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero)***

Il comma 1 prevede che il Ministero degli affari esteri tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero degli affari esteri può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero degli affari esteri può riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In relazione al comma 2, la RT afferma che la norma consente di creare sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale ed è attuativa di un espresso criterio direttivo della legge delega (art. 1, co. 181, lett. h, num. 3).

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che il comma 3 è una disposizione innovativa, di carattere ordinamentale, che consente il riconoscimento di scuole a ordinamento misto, non organizzate dallo Stato italiano, e, quindi, non suscettibili di generare oneri a carico delle finanze pubbliche.

Si fa presente che, l'invio di docenti statali trova comunque quale limite invalicabile nella consistenza numerica del contingente stabilito per legge e nelle risorse finanziarie stabilite anch'esse per legge.

Al riguardo, sul comma 1, andrebbe confermato che la tenuta ed aggiornamento dell'elenco sia sostenibile da parte delle due Amministrazioni interessate, potendo le stesse avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente al comma 2, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che l'articolo 625 del T.U. della Scuola già riconosce la facoltà di istituire o sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative, andrebbe confermato che dalla attuazione della norma in esame, specificamente riferita al riconoscimento e/o istituzione di sezioni presso istituzioni educative internazionali già esistenti, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, e i suoi effetti opereranno limiti delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

In proposito, andrebbe richiesto una quadro di sintesi delle contribuzioni elargite dal MAE e delle scuole o istituzioni culturali beneficiarie.

Articolo 8 ***(Associazione delle scuole)***

La norma prevede che le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare, in forma associata, azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.

La RT certifica che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che si tratta di una mera facoltà riconosciuta alle scuole, non ci sono osservazioni, nel presupposto che le azioni siano realizzate nei soli limiti delle risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 9 ***(Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo)***

Il comma 1 prevede, che in conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, e i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.

Il comma 3 afferma che nell'ambito delle scuole amministrate dallo Stato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

La RT riferisce che la norma riconosce la possibilità, per le scuole del sistema della formazione italiana nel mondo, di collaborare con soggetti pubblici e privati, per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

In relazione al comma 2, la RT afferma che consente di condividere con i privati i costi dell'organizzazione di scuole all'estero.

La disposizione, innovativa ma di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La RT afferma poi che il comma 3 è una disposizione innovativa, ma di carattere ordinamentale che consente di organizzare, nelle scuole amministrate dallo Stato, anche con soggetti pubblici o privati, scuole o sezioni ad ordinamento misto o locale. Dalla disposizione non derivano oneri a carico delle finanze pubbliche, pertanto, dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, trattandosi di facoltà attribuite alle scuole e al Ministero, non ci sono osservazioni, nel presupposto che le iniziative siano realizzate nei soli limiti delle risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

A tal fine, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, accompagnata da una RT che fornisca i dati sugli stanziamenti utilizzabili per le finalità menzionate dall'articolo.

Articolo 10 ***(Iniziativa per la lingua e la cultura italiana all'estero)***

Il comma 1 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:

- a) interventi per favorire il bilinguismo;
- b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
- c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, anche con modalità telematiche, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

Il comma 2 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative:

- a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
- b) iniziative di formazione, anche a distanza, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano-Paese di cui all'articolo 3;
- b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
- c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
- d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

La RT certifica che la nuova formulazione lascia immutata la natura rimodulabile del relativo stanziamento. All'attuazione del presente, articolo si provvede pertanto nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (capitolo 3153 dello stato di previsione del MAECI¹).

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che dalla ricognizione della voce di spesa di bilancio interessata dal capitolo espressamente richiamato dalla RT (Contributi per l'assistenza educativa degli italiani all'estero) e dalla scheda relativa al programma di

¹ Il capitolo del MAECI in parola reca la denominazione "Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni, comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale.... dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie " e reca una previsione di spesa di 9,8 mln nel 2017, 9,7 nel 2018 e 9,8, nel 2019.

riferimento (Italiani nel Mondo e politiche migratorie) si trae conferma della rimodulabilità dei fabbisogni di spesa che ivi trovano copertura a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si ribadisce che la mera certificazione di neutralità contenuta nella RT non equivale ad una clausola di neutralità propriamente intesa, che andrebbe inserita piuttosto nel dispositivo normativo ed accompagnata da una RT *ad hoc* contenente l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei nuovi adempimenti a valere sole risorse già stanziare, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 11 **(Lettori)**

Il comma 1 prevede che nell'ambito del contingente di personale cui all'articolo 17, comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma I, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

Il comma 3 afferma che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

La RT evidenzia che il decreto legislativo n. 297/1994 (art. 640, comma 16, e art. 658, comma 9, n.12)), già prevede l'invio di lettori, attribuendo a quelli incaricati, anche di attività extra accademiche, un assegno di sede maggiore di circa 1/12 rispetto a quello dei lettori senza incarichi extra accademici (il lettore con incarichi extra-accademici ha un assegno base di 1.260.000 lire contro 1.160.000 per quello senza incarichi).

Rileva che poiché il decreto legislativo in esame sostituisce completamente la parte V del D.Lgs. n. 297/94, si rende necessario disciplinare anche nel nuovo testo le due figure dei lettori attualmente già esistenti.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla presenza dei lettori all'estero, si veda quanto indicato relativamente all'articolo 28, comma 4. Sul comma 1, la RT evidenzia che esso si raccorda con l'art. 640, co. 1 - 658, co. 9, num. 12 del T.U..

In termini analoghi, sul comma 2, la RT evidenzia che esso si raccorda con l'art. 640, co. 1 - 658, co. 9, n. 9 del T.U. e che le conseguenze, in termini di trattamento economico, sono regolate dall'art. 28, comma 4, al quale si rinvia.

Sul comma 3, rileva che la norma ivi prevista riveste carattere ordinamentale, che codifica un'attività già svolta da MAECI e MIUR e attribuisce alle predette amministrazioni una mera facoltà, come tale esercitabile solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione

vigente. La disposizione chiarisce peraltro che il contratto di lavoro di tale tipologia di lettori è instaurato esclusivamente tra gli interessati e l'università straniera.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, occorre soffermarsi sui lettori da destinare alle università e alle istituzioni scolastiche straniere, per cui la RT provvede alla precisa quantificazione degli oneri corrispondenti alla prevista maggiorazione dell'ISE destinata solo a coloro tra questi che siano incaricati anche di attività extra accademiche (comma 2), rispetto a coloro che invece ne siano privi (comma 1), per cui si rinvia alla disciplina del relativo trattamento economico fondamentale, di cui all'articolo 28, comma 4.

Ad ogni modo, va sin dora sottolineato che in relazione al calcolo effettuato dalla RT e alla luce dei parametri adottati nell'Allegato 2, scrutinati con gli importi già previsti ai sensi dell'articolo 656, comma 9), punti 9) e 12) del T.U., e della stima dell'impatto riflesso sul gettito fiscale e contributivo - dovuto al particolare regime tributario applicato alla maggiorazione indennitaria (All. 1, prospetto 1.2.) - non ci sono osservazioni.

Sul punto, andrebbe acquisita conferma in merito ai parametri quantitativi adottati con riferimento alla platea dei lettori con incarichi extra accademici ed alle istituzioni scolastiche all'estero gestite dall'amministrazione scolastica statale.

Per altre valutazioni, si rinvia all'articolo 28, comma 4.

Articolo 12 ***(Gestione, coordinamento e vigilanza)***

Il comma 1 stabilisce che per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 17, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di n. 35 unità per ciascuno dei due ministeri.

Il comma 2 prevede che l'amministrazione di appartenenza collochi fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel molo di appartenenza.

Il comma 3 afferma che il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

La RT si limita riferire che la norma si sofferma su gestione, coordinamento e vigilanza e si raccorda con la disposizione di cui all'art. 626 del T.U., rivedendo il contingente necessario per gestire, coordinare e vigilare il sistema formazione Italia nel mondo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 1 e 2, va *in primis* rilevato che la norma dispone che il contingente - che, ad oggi, come previsto dall'articolo 626 del T.U., è stabilito indistintamente in n. 70 unità complessive, già appartenenti all'amministrazione della pubblica istruzione e di quella "scolastica" - di livello dirigenziale

o non inferiore alla terza area del CCNL "Ministeri" - venga messo a disposizione del MAE, e perciò collocato fuori "ruolo" - sia distinto in n. 2 aliquote - di n. 35 unità ciascuno - da destinarsi, rispettivamente, al MAE e al MIUR.

Sul punto, alla luce di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 e 59 del d.p.r. 3/1957 andrebbe fornita assicurazione in merito alla neutralità della riformulazione della distribuzione del contingente in esame, che rimane invariato nel suo complesso.

CAPO II

PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Articolo 13

(Profilo professionale del personale da destinare all'estero)

L'articolo prevede che per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individui, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.

La RT riferisce che la norma disciplina il profilo professionale del personale da destinare all'estero: il MIUR e il MAECI individuano i requisiti del profilo culturale e professionale del personale da destinare all'estero.

Trattasi, conclude la RT, di una norma ordinamentale, da cui non derivano oneri.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Formazione del personale da destinare all'estero)

Il comma 1 stabilisce che per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 13 sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero.

Il comma 2 prevede che le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

La RT conferma che la norma riguarda la formazione del personale da destinare all'estero. Si introduce la formazione propedeutica del personale da destinare all'estero, nonché di quello già in servizio all'estero.

Dalla presente disposizione derivano oneri quantificati in 170.000 euro annui, a decorrere dal 2018.

In particolare, per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, l'articolo 14, al comma 1, dispone la formazione propedeutica e in servizio del personale da destinare all'estero al fine di garantire un adeguato livello qualitativo dell'intervento formativo rinviando. La specificazione delle modalità di erogazione di tale formazione al decreto interministeriale disciplinato dall'articolo 13.

A tale proposito, in via generale, per quanto concerne la formazione propedeutica del citato personale e poi, successivamente al primo anno di servizio all'estero la formazione in servizio, nell'ipotesi che i corsi debbano essere svolti per 25 ore per ciascuna unità di personale l'anno e che i costi di docenza siano pari ad euro 100 l'ora, si avrebbe un costo unitario per ogni corso pari ad euro 2.500, tenuto conto che per i corsi non si prevedono esoneri dall'attività di insegnamento.

Considerato che il numero di unità di personale da formare sia pari a n. 674, è necessario ipotizzare che:

- per le modalità in presenza (da prevedere come una delle possibilità solo per la formazione propedeutica all'invio all'estero), ipotizzando che le stesse unità siano distribuite in genere in numero di 10 per luogo, dovrebbero essere attivati 68 corsi di formazione. Pertanto, moltiplicando il numero di corsi da attivare per il costo unitario di ciascun corso si avrebbe un onere complessivo pari a 170.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.
- per le modalità di apprendimento a distanza o *e-learning*, che sarà una delle alternative per la formazione propedeutica e la soluzione da privilegiare per la formazione in servizio, rimane alto il numero di corsi di formazione da realizzare e relativo materiale didattico da predisporre, ma non vi sono oneri aggiuntivi circa le modalità di somministrazione, in quanto saranno riutilizzate le piattaforme (MIUR e INDIRE), già in uso per la formazione a distanza dei docenti metropolitani.

Con riferimento all'attribuzione della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento al personale, si fa presente che i docenti in servizio all'estero sono già destinatari di tale beneficio.

Tale onere, che costituisce limite di spesa, trova copertura ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Al riguardo, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito alla modalità di apprendimento a distanza, dal momento che la RT certifica che il relativo materiale didattico non determinerà oneri aggiuntivi per le modalità di somministrazione dei corsi, in quanto saranno riutilizzate a tal fine le piattaforme (MIUR e INDIRE) già in uso per la formazione a distanza dei docenti.

Per i profili di stretta copertura, si rinvia all'articolo 39, comma 1.

Articolo 15 **(Sistema di valutazione)**

Il comma 1 istituisce un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:

- a) qualità dell'offerta formativa;
- b) impatto degli interventi;
- c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;
- d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.

Il comma 2 prevede che il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.

Il comma 3 prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

La RT afferma che ivi si istituisce il sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo. In coerenza, e sul modello della valutazione del sistema nazionale di istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e della legge n. 107/2015, la norma (commi 1 e 2) prevede l'istituzione di un sistema di valutazione delle attività svolte dalle scuole italiane all'estero, in particolare con riguardo alla qualità dell'offerta formativa; all'impatto degli interventi; alla qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero; alla *performance* del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

Come espressamente previsto dal comma 2, l'utilizzo dei principi del modello nazionale dovrà tener conto dei contesti locali. Per la specifica delle modalità, dei criteri e degli strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo, nonché per la disciplina dei processi di autovalutazione e di valutazione esterna e delle azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale, il comma 3 rinvia ad apposito atto del MIUR, adottato d'intesa con il MAECI.

Per quanto riguarda i punti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), il sistema di valutazione per le scuole statali italiane all'estero è strutturato tenendo conto della specificità delle istituzioni scolastiche. Il processo di valutazione prende avvio attraverso la redazione del Rapporto di Autovalutazione elaborato dai dirigenti scolastici, sulla base del modello adottato per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

A differenza delle scuole del territorio metropolitano, per le quali il Rapporto di Autovalutazione contiene dati precompilati da parte del sistema informativo centrale, il rapporto da elaborare dalle scuole italiane all'estero necessita della integrale compilazione con l'inserimento di indicatori direttamente elaborati.

A questo fine viene messo a disposizione, quale modello indicativo da adottare, il Rapporto di autovalutazione in uso per le scuole metropolitane. Per quanto riguarda l'attività di cui al comma 1, lettera d), l'incarico dei dirigenti scolastici terrà conto degli obiettivi di

miglioramento dei servizio scolastico indicati nel rapporto di autovalutazione, analogamente a quanto previsto per i dirigenti scolastici del territorio metropolitano.

Pertanto, dal punto di vista del calcolo degli oneri finanziari derivanti dalla norma, si rendono necessari interventi evolutivi dei *software* e delle banche dati che sono alla base del Sistema nazionale di valutazione delle scuole metropolitane, per una spesa nel limite massimo di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trova copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Al riguardo, premesso che la RT fornisce elementi informativi circostanziati, in merito alle soluzioni organizzative che dovranno essere adottate nella strutturazione del sistema di valutazione da attivare presso le scuole italiane all'estero, ivi compresa la necessità di specificare di volta in volta la batteria di indicatori da adottarsi *ad hoc* per la valutazione delle *performances* delle istituzioni scolastiche, va però sottolineato che l'indicazione di un'autorizzazione di spesa pari a complessivi 200.000 euro annui a partire dal 2018, non è ivi suffragata dal alcun parametro di quantificazione che sia idoneo a raccordarne l'importo con i fabbisogni di spesa corrispondenti.

Ora, considerando che l'importo in questione è individuato quale limite massimo di spesa e che l'onere non appare rimodulabile, dal momento che esso è testo al finanziamento di una dotazione che si rende obbligatoria per ciascuna delle scuole italiane all'estero, andrebbero richiesti gli elementi documentativi che siano idonei a certificare la congruità della spesa prevista in relazione ai fabbisogni di spesa ipotizzabili per l'attivazione del sistema di valutazione presso ciascuna istituzione scolastica.

Per i profili di copertura, si rinvia all'esame dell'articolo 39, comma 1.

Articolo 16

(Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo)

Il comma 1 stabilisce che nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.

Il comma 2 prevede che nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati:

- a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche amministrato dallo Stato e di quelle paritarie;
- b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;
- c) i bilanci delle scuole;
- d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
- e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;
- f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;
- g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo; h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

La RT specifica che la norma reca la disciplina della pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo.

In particolare, afferma che ivi si prevede l'istituzione di una sezione per il sistema della formazione italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136 della legge delega, all'interno della quale dare evidenza delle attività e delle iniziative effettuate.

Si tratta di norma ordinamentale da cui non discendono oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla creazione e dal mantenimento del citato Portale e coperti mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 141 della legge delega.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la RT assicura che la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 141, (1 mln di euro per il 2015 e 100.000 euro a decorrere dal 2016) per la creazione del Portale unico dei dati della Scuola, andrebbe comunque confermato che il suddetto *database* sia adeguato a fornire le risorse necessarie alla implementazione della pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo, nell'ambito del medesimo portale.

CAPO III PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO

Sezione I Stato giuridico

Articolo 17 (*Categorie e contingenti di personale*)

Il comma 1 prevede che i Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità, nel limite di 10, destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto che determina l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 34 (scuole europee). I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.

La RT riferisce innanzitutto che la norma si raccorda con quanto ad oggi già previsto dagli articoli 639-642, co. 2 del T.U., ribadendo che a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (cfr. articolo 37 comma 6), si dispone l'aumento del contingente di n. 50 unità, al

fine di garantire il sostegno agli alunni con disabilità e per potenziare determinati settori, quali arte, cinema e musica.

Gli oneri legati alle competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche, derivanti dall'incremento del contingente, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni a decorrere dal 2019, come indicato nell'All. 1, sezione 1.3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per quanto concerne il trattamento economico fondamentale, la retribuzione metropolitana è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei capitoli di stipendi del MIUR nell'ambito del contingente di personale già autorizzato, ovvero nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015.

Le n. 50 unità di incremento saranno assegnate nel limite di 10 unità sul sostegno agli alunni con disabilità e le restanti unità sul potenziamento dei posti comuni. Il contingente di personale statale inviabile all'estero costituisce, per definizione, un limite massimo complessivo.

Tale contingente non costituisce però un limite di spesa per tutte le attività previste dal presente decreto legislativo, in quanto sia questo decreto che la legislazione già vigente, non prevede solo l'invio di docenti di ruolo, ma disciplinano anche altre attività (corsi ed altre iniziative educative), anch'esse finanziate mediante erogazioni di contributi a scuole.

1.3) Aumento del contingente di 50 unità (Art. 17)

| ONERE INCREMENTO CONTINGENTE DI 50 UNITA' | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------|
| | | <i>Indennità e accessori (lordo dipendente)</i> | <i>Oneri riflessi</i> | <i>Rimborsi</i> |
| AA | Totale onere annuo trattamento economico complessivo per 624 unità | € 40.115.759 | € 2.692.767 | € 1.404.649 |
| BB | Onere annuo medio unitario | € 64.288 | € 4.315 | € 2.251 |
| CC | Onere individuale in sedi in Paesi emergenti | € 72.324 | € 4.855 | € 2.532 |
| DD | Onere annuo a regime per 50 unità aggiuntive | € 3.616.204 | € 242.737 | € 126.621 |
| EE | TOTALE ONERE A REGIME | €3.985.563 | | |
| FF | Onere totale annuo (componenti legate alla permanenza all'estero) | € 36.816.304 | € 2.175.060 | €0 |
| GG | Onere individuale medio (componenti legate alla permanenza all'estero) | € 59.000 | € 3.486 | €0 |
| HH | Maggiore onere individuale per sedi in Paesi | € 66.376 | € 3.921 | €0 |
| II | Onere per 50 nuove posizioni per un quadrimestre | € 1.106.259 | € 65.356 | €0 |
| JJ | Onere totale annuo per 624 unità (componenti legate ai trasferimenti verso l'estero) | € 1.714.017 | € 274.412 | € 263.372 |
| KK | Maggiore onere individuale per sedi in Paesi | € 1.928.269 | € 308.713 | € 296.293 |
| LL | Onere individuale medio (componenti legate ai trasferimenti verso l'estero) | € 15.451 | € 2.474 | € 2.374 |
| MM | Onere per 50 movimenti nel primo anno | € 772.544 | € 123.683 | € 118.707 |
| NN | TOTALE ONERE PER IL PRIMO ANNO | € 2.186.549 | | |

(AA) Totale della Tabella di cui alla sezione 1.1 del presente Allegato.

(BB) Riga AA/624 unità del contingente attuale.

(CC) Riga BB aumentata di 1/8, in considerazione del fatto che i posti aggiuntivi saranno prevalentemente concentrati su Paesi emergenti, con trattamento economico mediamente più elevato.
(DD) Riga CC x 50 unità aggiuntive. (EE) Somma delle tre colonne della riga DD), pari al maggior onere a regime, arrotondato nella norma di copertura a 4 milioni annui.
(FF) Righe A, B, C ed I della Tabella di cui alla sezione 1.1 del presente Allegato (componenti legate alla permanenza all'estero e non ai trasferimenti).
(GG) Riga FF/624 unità del contingente attuale.
(HH) Maggiorazione secondo le medesime modalità di cui alla riga CC).
(II) Riga HH x 50 unità aggiuntive, diviso per 3 (per rapportare la spesa a un quadrimestre di permanenza all'estero).
(JJ) Righe D, E e G della Tabella di cui alla sezione 1,1 del presente Allegato (componenti versate in occasione del trasferimento verso l'estero). Le righe D ed E sono state considerate solo al 50% in quanto il calcolo della Tabella sub 1.1 comprende sia gli oneri dei trasferimenti all'estero che quelle dei rientri (che nel caso di posti aggiuntivi nel contingente non ricorrono nel primo anno, perché non si tratta di sostituzioni di persone già all'estero).
(KK) Maggiorazione secondo le medesime modalità di cui alla riga CC).
(LL) Riga KK / 624 x 5 (nella Tabella 1.1 si è prudenzialmente considerata, a fronte della norma che prevede una permanenza massima di 6 anni, una media di un trasferimento ogni 5 anni).
(MM) Riga LL x 50 unità aggiuntive.
(NN) Somma delle tre colonne della riga MM), pari al maggior onere per il primo anno, arrotondato nella norma di copertura a 2,2 milioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi integrativi idonei a certificare la prudenzialità delle stime riconducibili agli oneri unitari ivi quantificati nella Tabella 1.3, alle righe GG (componenti legate alla permanenza all'estero) e JJ (componenti legate al trasferimento verso l'estero), fornendosi i prospetti di calcolo con l'indicazione dei parametri adottati nella stima dell'onere medio "unitario" alla luce degli specifici indennizzi previsti dalla legislazione vigente, ai sensi della parte terza del D.P.R. n. 18/1967.

In termini analoghi, andrebbe certificata la prudenzialità della quantificazione operata in riferimento agli oneri di cui alla riga (LL), laddove si assume una permanenza massima all'estero di 6, prevedendosi un trasferimento ogni 5 anni, ivi fornendosi i dati storici annui, relativamente ai trasferimenti disposti per gli insegnanti all'estero negli ultimi 10 anni.

Il comma 2 stabilisce che i dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole all'estero amministrate dallo Stato, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.

La RT rinvia a norma di analogo contenuto previste agli articoli 45 (funzione del dirigente all'estero) e 47 (Sedi di destinazione all'estero) del CCNL Area V dirigenti Scuola.

Al riguardo, ivi trattandosi di norme sostanzialmente confermative di disposizioni già vigenti, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 afferma che i docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole

amministrate dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

La RT riferisce che le norme si raccordano con l'art. 639, co. 1, e con l'articolo 640, co. 16) e 658, co. 9) del T.U..

Inoltre, afferma che le stesse si raccordano anche con l'art. 111 (Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua) del CCNL Scuola.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che il personale amministrativo può essere destinato a scuole amministrate dallo Stato italiano all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare,

La RT riferisce che la norma si raccorda all'articolo 111 del CCNL non dirigenti. La mancata previsione di posti all'estero per dirigenti con funzioni ispettive risponde alla prassi di non inviare tale personale all'estero, tanto più che la severa riduzione del contingente da ultimo imposta con il DL n. 95/2012, non consentirebbe tale possibilità.

Il monitoraggio e valutazione delle scuole paritarie sono svolti dai dirigenti scolastici in servizio presso i consolati e le ambasciate e tale previsione si conferma anche in questo decreto legislativo.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 ***(Selezione)***

Il comma 1 prevede che il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo sia scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.

Il comma 2 stabilisce che il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina le procedure, i requisiti e i criteri per la selezione; le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione; i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero; le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.

Il comma 3 afferma che ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

Il comma 4 prevede che gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per posti i cui elenchi sono esauriti o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

La RT specifica che l'innalzamento del requisito di servizio di ruolo in Italia (da 1 a 3 anni dopo il periodo di prova) non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il trattamento economico all'estero è parametrato esclusivamente al posto funzione ricoperto nell'ambito del contingente e non all'anzianità di servizio.

La RT specifica che il comma 2 si raccorda all'articolo 640 del T.U. e all'articolo 111 (Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua) del CCNL non dirigenti. Con la stessa si definiscono le modalità di selezione del personale da destinare all'estero e si chiarisce la non onerosità della disposizione, in quanto i colloqui avvengono eventualmente anche in modalità telematica e fuori dall'orario delle lezioni.

In relazione al comma 3, la RT precisa che per evitare oneri aggiuntivi e aggravii di spesa, né ai componenti della commissione di selezione né ai partecipanti non spettano gettoni, rimborsi e né indennità di presenza.

La RT precisa che il comma 4 si raccorda con l'articolo 640, co. 12 del T.U. e con l'articolo 113 (Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti) del CCNL non dirigenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19 ***(Destinazione all'estero)***

Il comma 1 stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4.

La RT precisa che la norma si raccorda con l'articolo 114, comma 1 (Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero) e 115 (Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie) del CCNL non dirigenti. Precisa che, rispetto alla previsione di cui all'art. 640, comma 2, del T.U., la competenza per la selezione del personale da destinare all'estero, passa dal MAECI al MIUR, in conformità alla previsione della legge delega.

Al riguardo, andrebbe confermato che al trasferimento di competenze al MIUR da parte del MAE, la medesima amministrazione possa far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 20 **(Durata del servizio all'estero)**

Il comma 1 afferma che la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a sei anni scolastici consecutivi, incluso quello in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.

Il comma 2 prevede che il personale di cui al presente capo assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 25, comma 2, oppure, a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo n, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il comma 3 prevede che la destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La RT afferma che rispetto al quadro normativo attuale si raccorda con l'articolo 643(durata massima di permanenza all'estero) del T.U.; con l'articolo 116 (Durata del servizio all'estero) del CCNL non dirigenti; con l'art. 46, comma 4, e 49 CCNL dirigenti; con l'art. 2, comma 4-novies, del D.L. 225/2010).

Precisa che la norma si fissa per tutte le categorie di personale il periodo di permanenza all'estero in 6 anni scolastici consecutivi; l'effetto sulla spesa in materia di trasferimenti è considerato nell'analisi dell'art. 28.

La durata del servizio all'estero rilevante in termini di oneri finanziari non è tanto la durata massima del servizio all'estero complessivo, ma soprattutto la durata della permanenza nella singola sede.

La normativa attuale, di fonte sia legislativa che contrattuale, consente, nell'ambito della durata novennale del servizio all'estero, la possibilità in via ordinaria di trasferimenti da una sede all'estero ad altra sede all'estero, anche a domanda.

La norma che si propone, invece, prevede 6 anni di periodo minimo e massimo, ma non consente trasferimenti estero su estero, salvo casi del tutto eccezionali motivati da ragioni di servizio e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie.

In altri termini, si prevede che i 6 anni debbano essere svolti tutti nella stessa sede, Nell'ambito di una riforma globale del trattamento all'estero gli oneri derivanti dalla frequenza dei trasferimenti possono essere valutati solo nel quadro complessivo della quantificazione degli oneri che si fornisce in relazione all'articolo 28.

Si precisa comunque che, in via prudenziale, a fronte di una norma che prevede un periodo normale di 6 anni nella stessa sede, si è considerato un onere relativo ad una permanenza media di 5 anni, per tenere conto di possibili cessazioni anticipate dal servizio estero (peraltro non particolarmente frequenti nella pratica).

La RT afferma che rispetto al quadro normativo attuale (la cui cornice si iscrive nell'art. 644, co. 1 e 2, del T.U.; e all'art. 2, co. 4-novies, D.L. 225/2010), il periodo minimo viene innalzato da 3 a 6 anni, e si estendono i casi in cui il rientro anticipato comporta il venir meno del diritto ai benefici economici connessi con il trasferimento.

La RT certifica che il comma 3 limita i casi di trasferimento ad altra sede all'estero a casi gravi ed eccezionali e subordinatamente alle risorse finanziarie disponibili.

Si tratta di un principio già applicato nella prassi e che è opportuno esplicitare nella norma, anche ai fini di prevenire contenziosi.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 28.

Articolo 21 ***(Articolazione del tempo di lavoro)***

Il comma 1 afferma che l'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.

Il comma 2 prevede che l'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.

Il comma 3 stabilisce per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna, Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.

Il comma 4 afferma che si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La RT certifica che il comma 1 si raccorda con l'articolo 107 (Orari e ore eccedenti), comma 1, del CCNL.

Sul comma 2, afferma che si raccorda con analogo norma prevista dal CCNL non dirigenti (art. 28, co. 5) applicabile anche all'estero in virtù del rinvio contenuto all'art. 107, comma 1);

La RT afferma che il comma 3 riveste carattere ordinamentale e disciplina le modalità mediante le quali i dirigenti scolastici o le rappresentanze diplomatico-consolari organizzano il servizio del personale docente e dei lettori nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

La RT certifica che il comma 4 dispone l'estensione a tutto il personale della scuola in servizio all'estero delle norme applicabili alle ferie del personale del MAECI e vale ad evitare irragionevoli disparità di trattamento (l'estensione, che comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente disagiate, attualmente è prevista per il solo personale ATA dall'art. 656, co. 2 T.U.).

Al riguardo, andrebbe certificata la piena neutralità finanziaria dell'estensione prevista dal comma 4 della disciplina delle ferie vigente per il personale del MAECI, a quello del MIUR che sia in servizio presso le sedi estere.

Articolo 22 ***(Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti)***

Il comma 1 prevede che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione

del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

Il comma 2 stabilisce che i docenti temporaneamente assenti nelle scuole all'estero amministrato dallo Stato sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.

La RT evidenzia che la norma disciplina gli insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti (il relativo trattamento economico è disciplinato all'art. 28, comma 4):

Sul comma 1, certifica che la norma si raccorda con l'art. 650 (insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra), co. 1 del T.U. per cui si prevede che nelle scuole secondarie all'estero le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra siano ripartite tra i docenti di ruolo già in servizio con specifica abilitazione; e con l'articolo art. 107, co. 3 e 4, del C.C.N.L. non dirigenti.

Sul comma 2, certifica che la norma ivi prevista si raccorda con quanto previsto all'art. 649 (Sostituzione di docenti temporaneamente assenti) del T.U. e con l'articolo 107, commi 3 e 4, del CCNL non dirigenti.

Per gli oneri, la RT si rinvia all'art. 28, co. 5.

Al riguardo, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 23

(Assegnazioni temporanee e invio in missione)

Il comma 1 afferma che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole all'estero amministrato dallo Stato ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base degli elenchi di merito di cui all'articolo 18, comma 4. Il personale è collocato "fuori ruolo" e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.

Il comma 2 prevede che per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

La RT certifica che ivi si disciplinano le assegnazioni temporanee e invio in missione (possibilità di fare fronte ad esigenze contingenti mediante invio in missione di personale della scuola e conferma del trattamento connesso con lo svolgimento di esami di Stato).

La legge n. 107/2015 conferisce delega a riformare il trattamento economico all'estero del personale della scuola, uniformandosi anche per esigenze evidenti di semplificazione amministrativa, ad istituti già applicati al personale del MAECI. Inoltre, la cosiddetta "assegnazione breve", prevista dall'ultimo comma dell'articolo 170 del D.P.R. n. 18/1967,

comporta un trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto a quello conseguente all'articolo 652 del decreto legislativo n. 297/1994.

Sul comma 1, precisa che la disposizione sostituisce l'art. 652 del TU, con un meccanismo più snello, atto a fare fronte a situazioni eccezionali di impossibilità di reperire docenti idonei in loco; è norma di applicazione meramente eventuale; il trattamento economico è disciplinato all'articolo 28, co. 6;

Sul comma 2, conferma il regime vigente relativo ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

La spesa per missioni e viaggi di servizio (pari, in base al dato storico, a circa 550.000 euro annui) è imputata al capitolo 2560², piani gestionali 2 e 8 dello stato di previsione del MAECI, la cui dotazione è generalmente integrata con variazioni compensative dal capitolo 2619³ (che presenta la necessaria capienza).

L'allegato 4 reca una esposizione degli oneri per assegnazioni brevi.

L'articolo 23 è di applicazione meramente eventuale e serve solo coprire esigenze eccezionali. La disposizione avrà presumibilmente applicazione solo nelle scuole amministrate dallo Stato, per esigenze di sostituzione di posti scoperti nel caso di irreperibilità di docenti in loco o di altri vincoli giuridici o di opportunità tali da non permettere la stipula di contratti temporanei regolati dal diritto locale. Considerata l'attuale esistenza di 8 scuole amministrate dallo Stato all'estero, si ipotizzano 50 mensilità di missione annua (equivalenti a 5 missioni di durata pari ai 10 mesi dell'intero anno scolastico o a 10 missioni di durata pari ad un congedo per maternità).

Fermo restando il trattamento metropolitano che resta a carico del MIUR, il trattamento economico accessorio è limitato all'indennità di servizio all'estero (ISE) e alla maggiorazione per spese di abitazione, al netto di aggiunte per situazioni di famiglia, nonché delle indennità di sistemazione e rientro e del rimborso del trasloco delle masserizie. Il regime è comparabile con quello attualmente previsto dall'art. 668 del TUS (che prevede per il personale in comando la corresponsione dell'assegno di sede e del contributo alloggio; rispetto all'attuale regime, viene inoltre meno la corresponsione dei 50% dell'indennità di sistemazione, delle provvidenze scolastiche e del rimborso del trasporto degli effetti; è invece confermata l'esclusione delle maggiorazioni per situazioni di famiglia e dell'indennità di richiamo).

² Il capitolo richiamato è destinato alla copertura dei fabbisogni per "spese per acquisto di beni e servizi", di cui il piano gestionale n. 2 (Spese per missioni all'interno e all'estero) e 8 (Viaggi di servizio del personale delle scuole all'estero), reca una previsione di spesa annua di circa 60.000 euro.

³ Il capitolo reca la previsione di "spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali" (12 piani gestionali) e reca uno stanziamento di circa 9-8 milioni di euro annui.

| Componente del trattamento | | Lordo dipendente | | Oneri riflessi | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| (A) | ISE lorda media annuale | € 41.526 | | € 3.486 | |
| (B) | ISE per 50 mensilità | | € 173.026 | | € 17.428 |
| (C) | Maggiorazione abitazione media annuale | € 12.844 | | | |
| (D) | Maggiorazione abitazione per 50 mensilità | | € 53.517 | | |
| (E) | Spese di viaggio | | € 25.580 | | |
| TOTALE | | | € 252.124 | | € 17.428 |

(A): ISE lorda annuale totale (All. 1.1, riga A) / 624 posti del contingente ex DL 95 del 2012.

(B): ISE media mensile (riga A/12) x 50 mensilità (ipotesi coerente con dati storici).

(C): Maggiorazione abitazione annuale totale (AH. 1,1, riga 1) / 624 posti del contingente ex DL 95 del 2012

(D): Maggiorazione abitazione media mensile (riga C/12) x 50 mensilità.

(E): Rimborso di 10 viaggi di andata e 10 viaggi di ritorno: euro 1.279 (costo storico medio del rimborso di un viaggio di trasferimento) x 20 viaggi totali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce un prospetto dettagliato, relativamente alla quantificazione del maggior onere previsto per le missioni *de quo*, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva congruità delle ipotesi poste a base della misurazione degli oneri unitari, nonché, relativamente alla correttezza dei parametri adottati nella determinazione del medesimo onere, in particolare con riferimento all'ipotesi di 50 mensilità di missione annua e sul numero di viaggi annui.

Inoltre, per i profili di copertura, posto che le indicazioni fornite in merito agli stanziamenti previsti a legislazione vigente presentano i margini complessivi di capienza per fronteggiare gli oneri in questione, non ci sono osservazioni.

Articolo 24 **(Sanzioni disciplinari)**

Il comma 1 stabilisce che il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.

Il comma 2 prevede che nei casi di cui all'articolo 55-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1, procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165 del 2001 spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT sanzioni disciplinari (precisazione degli uffici competenti ad irrogare le sanzioni ed armonizzazione dell'art. 55-*bis* del TUPI alla particolare organizzazione delle scuole all'estero). Precisa che la disposizione riveste carattere puramente ordinamentale, per evitare contestazioni sulle competenze ad adottare provvedimenti disciplinari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 25 **(Rientro in Italia)**

Il comma 1 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 stabilisce che l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.

Il comma 3 prevede che al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità.

Il comma 4 afferma che al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria.

Il comma 5 stabilisce che al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

La RT riferisce che il comma 1 si raccorda con quanto già previsto all'articolo 675, comma 1 del T.U.S. e all'articolo 120 del CCNL non dirigenti "Scuola"

Quindi certifica che il comma 2 si raccorda all'articolo 675, comma 4 del; CCNL non dirigenti (art. 121), per cui l'innalzamento a 10 giorni della soglia a partire dalla quale scatta la cessazione d'ufficio dal servizio all'estero è coerente con la soglia a partire dalla quale l'art. 55-bis del TUPI attribuisce all'amministrazione centrale la competenza ad irrogare la sanzione.

Il comma 3 si raccorda con altra analoga già prevista dal TUS (art. 647, co. 1) e dalla legge n.448/1998 (art. 26, co. 8, modificato dal DL 240/2000), mentre il comma 4 si raccorda con il TUS (art. 647, co. 2)

Infine, afferma che il comma 5 è coerente con l'attuale sistema di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici nel territorio nazionale e che non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 26 **(Foro competente)**

La disposizione prevede che per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma.

La RT conferma che la competenza territoriale del foro di Roma per le controversie inerenti al personale del Comparto Scuola; la disciplina è confermativa del CCNL non dirigenti (art. 122) e del CCNL dirigenti (art. 51).

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione ordinamentale analoga ad altra già prevista a legislazione vigente, nulla da osservare.

Sezione II ***Trattamento economico***

Articolo 27 ***(Retribuzione)***

L'unico comma stabilisce che il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

La RT certifica che la corresponsione per intero della retribuzione prevista per il servizio in Italia durante il servizio all'estero, rinvia alla regola già contenuta nel TUS (art. 657), ossia le spese per la retribuzione prevista per il servizio in Italia del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Detto trattamento economico - prosegue la RT - continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. Per il personale del comparto scuola, le disposizioni contrattuali da tempo vigenti hanno già disposto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale fondamentale.

L'obbligo di corrispondere a detto personale anche le somme idealmente riconducibili all'*ex* indennità integrativa speciale è pertanto già sancito dalla normativa vigente (di fonte contrattuale e non legislativa).

La RT rileva infine che non si ravvisano profili di onerosità in quanto gli oneri derivanti dal conglobamento dell'IS nello stipendio fondamentale del personale della scuola discendono direttamente dalla sottoscrizione del CCNL, che ha previsto tale conglobamento.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 28 ***(Trattamento economico all'estero)***

Il comma 1 stabilisce che al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 23 (assegnazioni temporanee), oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

- a) dall'assegno base di cui al comma 3;
- b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il comma 2 prevede che i coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.

Il comma 3 prevede che gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:

- a) dirigente scolastico: euro 640;
- b) docente di scuola secondaria / lettore: euro 480;
- c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455;
- d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455;
- e) assistente amministrativo: euro 390.

La RT certifica che la norma provvede all'estensione al personale del comparto scuola della riforma del trattamento economico all'estero del personale del MAECI, con mantenimento di un sistema differenziato di coefficienti di sede.

Sul comma 1, assicura che la norma ivi prevista si raccorda con l'articolo 658, co. 1 del T.U.. Riferisce poi che gli oneri sono quantificati all'All.1 e trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché, ai sensi dell'articolo 39.

Le disposizioni si applicano al personale inviato all'estero con eccezione del personale inviato in missione.

L'assegno di sede è corrisposto in ragione dei giorni di effettiva presenza all'estero, in quanto non ha natura di retribuzione, ma di compensazione forfettaria degli oneri derivanti dal servizio all'estero, pertanto non è prevista la corresponsione di una "tredicesima mensilità", co. 1, lettera b).

Si forniscono nell'All. 8 i coefficienti attualmente vigenti e nell'All. 9 il dettaglio dei calcoli effettuati per determinare l'onere.

La RT certifica che il comma 2 si raccorda con quanto previsto dall'articolo 658, co. 2 del T.U.; la norma tiene conto della revisione delle modalità di legge n. 190/2014. Aggiunge che si forniscono in allegato il quadro di calcolo in base al quale sono stati stimati gli oneri (calcolo coefficienti medi di riferimento).

Conferma che il comma 3 si raccorda con l'articolo art. 658, co. 9) del T.U.; gli assegni base sono stati convertiti in euro, ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto per il personale MAECI dall'art. 1, comma 319, della legge n. 190/2011) ed "arrotondati"; la struttura dei posti funzione all'estero è stata notevolmente semplificata. Ribadisce la necessità di prevedere espressamente l'applicazione della norma anche ai lettori.

All. 1 - Riforma del trattamento economico all'estero (art. 28, co. 1, 2, 3 e 7)

1.1) Onere del trattamento economico

Tenuto conto della riduzione degli assegni base del 20% rispetto al regime attuale e ipotizzando che resti costante la percentuale media di scostamento del coefficiente di sede per il personale della

scuola (attualmente inferiori in media del 20% circa rispetto a quelli del personale MAECI, per rispecchiare i diversi parametri di calcolo considerati dalla norma), l'onere complessivo della revisione del trattamento economico all'estero è illustrato nella tabella seguente.

| ONERE TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO PERSONALE DI RUOLO | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| <i>Componente del trattamento</i> | | <i>Indennità e accessori (tordo dipendente)</i> | <i>Oneri riflessi</i> | <i>Rimborsi</i> |
| A | ISE | € 25.912.419 | € 2.175.060 | |
| B | Aumenti per situazione di famiglia | coniug € 809.763 | | |
| C | | figli € 2.079.356 | | |
| D | Contributo spese di trasloco | € 1.370.781 | € 331.729 | |
| E | Viaggio di trasferimento | | | € 526.743 |
| F | Viaggio di congedo | | | € 877.906 |
| G | Indennità di sistemazione | € 1.028.626 | € 108.547 | |
| H | Indennità di richiamo | € 900.048 | € 77.431 | |
| I | Maggiorazione spese abitazione | € 8.014.766 | | |
| TOTALE | | € 40.115.759 | € 2.692.767 | € 1.404.649 |

A): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- integrale per 12 mesi del contingente di 624 posti determinato per l'anno 2015/16;
 utilizzazione dei coefficienti di sede del personale del MAECI, ridotti di una percentuale media comparabile alla riduzione media attualmente applicata;

applicazione dei coefficienti di rischio e disagio del personale del MAECI.

(B): Applicazione della percentuale di maggiorazione prevista dal D.P.R. 18/1967 (art. 173), prevedendo un numero di coniugi a carico in linea con il dato storico (25% del personale).

(C): Applicazione dell'aumento per figli a carico previsto dal D.P.R. 18/1967 (art. 173), calcolato sull'ISE del primo segretario in servizio nella medesima sede, prevedendo un numero di figli a carico in linea con il dato storico (40% del personale)

(D): Applicazione all'ISE (voce A), con le maggiorazioni sub B e C, delle percentuali previste per il personale MAECI in base al D.P.R. 18/1967 (art. 199), sulla base della distribuzione del personale scolastico sulla rete. La frequenza dei trasferimenti è assunta pari a 5 anni di permanenza media in sede (rispetto al periodo di 6 anni imposto dall'articolo 20, si considera, in maniera largamente prudenziale, un possibile abbassamento del 20% della permanenza media all'estero per effetto dei peraltro storicamente limitati - rientri anticipati in Italia). Gli oneri riflessi sono calcolati in base al TUIR (art. 51, comma 7): per semplicità di calcolo e secondo un'assunzione realistica, la franchigia prevista dalla nonna è applicata solo sulle componenti sub G e H, il cui pagamento è, salvo casi eccezionali statisticamente trascurabili, associato a quello del contributo per spese di trasloco.

(E): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri;

utilizzo del costo medio unitario del viaggio di trasferimento di un dipendente del MAECI (€1.279);

assunzione della copertura integrale dei 624 posti dell'organico;

previsione di un numero di familiari a carico sulla base del dato storico (25% dei dipendenti con coniuge a carico; 40% con figlio a carico);

frequenza dei trasferimenti come da nota alla riga D.

(F): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri;

utilizzo del costo medio unitario del viaggio di trasferimento di un dipendente del MAECI (€1.279);

assunzione della copertura integrale dei 624 posti dell'organico;

applicazione di un numero di familiari a carico sulla base del dato storico (25% dei dipendenti con coniuge a carico; 40% con figlio a carico);

- frequenza dei viaggi di congedo secondo il DPR 18/1967 (art. 181): un viaggio ogni 18 mesi.

(G): Calcolo effettuato sulla base delle assunzioni sub A, ipotizzando una frequenza dei trasferimenti secondo il criterio di quantificazione specificato sub D. Gli oneri riflessi sono calcolati in base al TUIR (art. 51, comma 7): imponibile pari al 50% del totale, decurtato della franchigia massima pari a € 4.648,11 (si assume l'applicazione della franchigia massima a tutti i contribuenti, in quanto al calcolo dell'imponibile concorre anche il rimborso delle spese di trasporto sub D).

(H): Calcolo effettuato sulla base delle assunzioni sub A, ipotizzando una frequenza dei trasferimenti secondo il criterio di quantificazione specificato sub D. Oneri riflessi calcolati secondo i criteri illustrati sub G.

(I): Applicazione all'ISE (voce A), con le maggiorazioni sub B e C, delle percentuali previste per il personale MAECI in base al DPR 18/1967 (art. 178), sulla base della frequenza dei trasferimenti sub D e della distribuzione del personale scolastico sulla rete.

Gli effetti fiscali e previdenziali sono puntualmente quantificati nella sezione 2 dell'allegato 1 alla relazione tecnica: in base all'articolo 51 del TUIR, detti effetti non discendono dall'importo complessivo delle indennità, ma dal solo assegno di base, determinato direttamente dalla norma primaria.

La RT non ritiene che l'equiparazione della struttura del trattamento economico all'estero del personale della scuola a quello del personale del MAECI possa dare luogo a "problemi applicativi": l'impianto normativo delle due tipologie di trattamento all'estero è già attualmente molto simile.

Allegato 1.2) Conseguenze sul gettito fiscale e contributivo

La riduzione del 20% delle basi riduce l'imponibile fiscale e contributivo (che, in base all'art. 51, comma 8, del TUIR è pari a 2,5 volte l'assegno base di cui all'art. 18, comma 2). Va tuttavia considerato anche l'aumento di gettito derivante dall'indennità di richiamo (non prevista nel regime introdotto dal decreto legislativo n. 62/1998) e dalla modifica della natura del trattamento economico connesso con il trasloco (da rimborso a pie di lista a contributo forfettario onnicomprensivo). La tabella seguente stima l'effetto complessivo sul gettito.

| EFFETTI DELLE MODIFICHE NORMATIVE SUL GETTITO FISCALE E CONTRIBUTIVO | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------|
| | Ass. Amm | DSGA | Infanzia | Primaria | Docente Sec.I grado | Docente Sec. II grado | Lettore senza incarichi | Lettore con incarichi extraacc. | Dirigenti | |
| K | posti in contingente | 8 | 11 | 7 | 219 | 106 | 122 | 76 | 33 | 42 |
| L | vecchie basi | 490 | 571 | 571 | 571 | 594 | 599 | 599 | 651 | 792 |
| M | nuove basi | 390 | 455 | 455 | 455 | 480 | 480 | 480 | 480 | 640 |
| N | differenza imponibile individuate su ISE | -€ 3.004 | -€3.470 | -€3.470 | -€3.470 | -€3.433 | -€3.573 | -€3.573 | -€5.122 | -€4.567 |
| O | differenza imponibile totale su ISE | -€ 24.029 | -€38.174 | -€24.293 | -€760.018 | -€363.919 | -435.869 | €271,525 | -€ 169.033 | -€191.822 |
| P | differenza IRPEF su ISE | -€865.899 | | | | | | | | |
| Q | differenza INPS su ISE (a carico del dipendente) | -€208.499 | | | | | | | | |
| R | differenza oneri riflessi su ISE | -€551.441 | | | | | | | | |
| S | maggior imponibile (richiamo e trasporti) | € 1.110.660 | | | | | | | | |
| T | differenza gettito IRPEF su richiamo e traslochi | € 422.051 | | | | | | | | |
| U | differenza gettito INPS su richiamo e traslochi (carico) | € 101.625 | | | | | | | | |
| V | differenza oneri riflessi su richiamo e traslochi | € 409.160 ' | | | | | | | | |
| W | <i>Differenza oneri e imposte carico dipendente</i> | -€ 550.722 | | | | | | | | |
| X | <i>Differenza oneri riflessi</i> | -€ 142.281 | | | | | | | | |
| | DIFFERENZA GETTITO TOTALE | -€ 693.003 | | | | | | | | |

(K): Numero di posti funzione ripartiti per livello, sulla base dell'organico determinato per l'anno scolastico 2015/16

(L): Assegni base stabiliti dall'art. 658, comma 9, del TUS;

(M): Assegni base stabiliti dallo schema di decreto legislativo (art. 28, comma 2);

(N): Differenza imponibile annuo individuale derivante dalla riduzione degli assegni base, calcolato sulla base dell'art. 51, comma 8, del TUIR = (riga M - riga L) x 2,5 x 12 mensilità;

(O): Differenza imponibile annuo per tutti i posti del contingente per ciascun livello: riga N x riga K;

(P): Differenza gettito IRPEF derivante dalla riduzione delle basi; somma degli imponibili della riga O x aliquota marginale 38%

(Q); Differenza contributi INPS a carico del dipendente: somma degli imponibili della riga O x aliquota 9,19%

- (R): Differenza contributi INPS a carico dell'amministrazione: somma degli imponibili della riga O x aliquota 24,20% (sull'ISE non sono dovuti contributi per TFS/TFR né IRAP);
- (S): Differenza imponibile totale derivante da indennità di richiamo e contributo per trasloco = somma lordo dipendente riga D + riga H tabella precedente del presente allegato - massima franchigia ex art. 51, co. 7, TUIR moltiplicata per il numero presumibile dei trasferimenti da e per l'estero nel corso dell'anno. L'indennità di richiamo non era dovuta ai sensi del TUS e per le spese di trasporto si passa da un rimborso a pie di lista a un contributo forfettario. L'effetto della franchigia dall'articolo 51, comma 7 del TUIR è per semplicità applicato per intero alle indennità di sistemazione e di richiamo.
- (T): Differenza IRPEF da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 38%;
- (U): Differenza contributi INPS a carico del dipendente derivanti da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 9,19%;
- (V): Differenza oneri riflessi derivanti da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 24,20% = somma oneri riflessi riga D e riga H tabella precedente del presente allegato
- (W): Totale differenza oneri e imposte a carico del dipendente: somma algebrica righe P, Q, T e V (da compensare con minore stanziamento nel capitolo 2502);
- (X): Totale differenza oneri riflessi: somma algebrica righe R e W (da compensare con minore stanziamento su capitolo 2514).

L'Allegato 8 (non riprodotto) reca il calcolo dei coefficienti per trattamento economico all'estero per ogni singola sede. Precisa che, in considerazione dei diversi criteri di legge, il coefficiente costo vita per il personale della scuola è in media inferiore di circa un quarto rispetto al coefficiente costo vita per il personale delle ambasciate.

Allegato 9 Dettaglio del calcolo dell'indennità di servizio all'estero

| DETTAGLIO CALCOLI RIFORMA ISE PERSONALE SCOLASTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|---------|------------|----------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| SEDI | BASE | COEFFICIENTI MEDI PONDERATI | | | | POSTI IN CONTINGENTE | ISE ANNUA LORDA COMPLESSIVA | Aggiunta coniugi | AGGIUNTA FIGLI | | ISE COMPLESSIVA CON CARICHI DI FAMIGLIA | MAGGIORAZIONE ABITAZIONE PER PAESE | PRIMA SISTEMAZIONE (CON CARICHI FAMIGLIA) | RICHIAMO (CON CARICHI FAMIGLIA) | TRASLOCO (CON CARICHI FAMIGLIA) | MEDIA INDIVIDUALE SISTEMAZIONE E TRASLOCO (LORDO) | MEDIA INDIVIDUALE RIENTRO |
| | | Costo Vita | Disagio | Abitazione | Trasloco | | | | Aggiunta annua individuale | Aggiunta annua totale | | | | | | | |
| ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 390 | 5.22 | 15.83 | 27.83 | 71.07 | 6 | 269.853 | 8.433 | 8.331 | 26.658 | 304.945 | 84.859 | 10.891 | 9.530 | 14.514 | 11.342 | 10.491 |
| DGGA | 455 | | | | | 11 | 432.890 | 13.528 | | 35.655 | 483.073 | 134.427 | 17.253 | 15.096 | 22.991 | 13.067 | 12.087 |
| INSEGNANTE INFANZIA | 455 | | | | | 7 | 275.475 | 8.609 | | 23.325 | 307.410 | 86.545 | 10.979 | 9607 | 14.631 | 13.067 | 12.087 |
| INSEGNANTE PRIMARIA | 455 | | | | | 219 | 8.618.445 | 269.326 | | 729.774 | 9.617.545 | 2.676.329 | 343.484 | 300.548 | 457.738 | 13.067 | 12.087 |
| DOCENTE SC. MEDIA | 480 | | | | | 106 | 4.400.687 | 137.521 | | 353.224 | 4.891.433 | 1.361.167 | 174.694 | 152.857 | 232.803 | 13.731 | 12.701 |
| DOCENTE SC. SUPERIORE | 480 | | | | | 122 | 5.064.942 | 155.279 | | 406.541 | 5.629.762 | 1.566.626 | 201.053 | 175.930 | 267.943 | 13.731 | 12.701 |
| LETTORE | 480 | | | | | 76 | 3.155.210 | 98.600 | | 253.255 | 3.507.065 | 975.931 | 125.252 | 109.596 | 166.915 | 13.731 | 12.701 |
| LETTORE CON INCARICHI | 480 | | | | | 33 | 1.370.025 | 42.813 | | 109.966 | 1.522.804 | 423.759 | 54.386 | 47.588 | 72.476 | 13.731 | 12.701 |
| DIRIGENTE | 640 | | | | | 42 | 2.324.891 | 72.653 | | 139.957 | 2.537.501 | 706.125 | 90.825 | 79.297 | 120.770 | 17.977 | 16.629 |
| TOTALI | | | | | | 26.912.419 | 809.763 | | 2.079.386 | 28.801.538 | 8.014.790 | 1.028.626 | 900.048 | 1.370.781 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| Imponibile annuo individuale | 11.700 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 19.200 |
| Oneri riflessi annui individ | 2.831 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 4.646 |
| Oneri riflessi annui totali | 22.651 | 36.336 | 23.123 | 723.423 | 369.389 | 425.146 | 264.845 | 114.99 | 195.149 |
| totale oneri riflessi su ISE | | | | | 2.175.060 | | | | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va preliminarmente rilevato che il dispositivo in esame provvede a rideterminare, sia pure in base a parametri e criteri di calcolo che sono già previsti dalla legislazione vigente, la spesa in ragione annua per il riconoscimento dell'indennità di servizio all'estero (I.S.E.), al fine di realizzare una diminuzione del 20% dell'importo della spesa annua conseguente, rispetto a quella scaturente dagli indennizzi previsti dalla normativa in vigore.

Ciò premesso, va considerato che la rideterminazione della spesa annua rispetto alla legislazione vigente dovrebbe determinare la piena compensazione della massima parte dei "nuovi e maggiori" oneri previsti in relazione alle modificazioni operate per effetto delle altre norme contenute nello schema in esame (come peraltro attestato dai prospetti contabili di sintesi in Allegato), ragion per cui occorre considerare, con la massima cautela e prudenzialità oltreché trasparenza, le condizioni per cui si stima l'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa: a partire dalle ipotesi assunte nelle quantificazioni dei risparmi di volta in volta attesi, atteso che le norme si assumono espressamente a "compensazione" di maggiori oneri "inderogabili" riferibili ad altre norme.

In tal senso, venendo al dettaglio delle ipotesi e parametri adottati nell'Allegato 1, andrebbero in particolare richiesti elementi dimostrativi della prudenzialità delle stime effettuate in relazione al costo medio unitario contemplato nella stima di cui al rigo E (Viaggio di trasferimento), per cui si valuta l'onere di viaggio nel presupposto della composizione del nucleo familiare del solo coniuge (per il 25 per cento dei dipendenti) e (per il 40 per cento) della presenza anche di un figlio a carico. Inoltre, andrebbe confermata l'ipotesi di cui alla riga D (Contributo spese di trasloco) adottata nella quantificazione in argomento, relativamente alla frequenza del trasferimento all'estero (ipotizzata ogni 5 anni).

Inoltre, analoghe assicurazioni andrebbero acquisite riguardo all'ipotesi adottata per la quantificazione dell'onere derivante dalla frequenza dei viaggi di congedo (uno ogni 18 mesi), fornendosi conferma circa la prudenzialità della stima effettuata, a partire dai dati inerenti i trasferimenti disposti per il personale in questione, in ragione annua, negli ultimi 10 esercizi.

Sul comma 2, premesso che la RT evidenzia che i coefficienti "medi" sono stati calcolati in base a valori più puntuali previsti dalla normativa vigente, andrebbe comunque richiesta una integrazione alla RT, da cui si possibile trarre conclusioni in merito alla congruità dei suddetti valori "medi" assunti nel calcolo nella spesa.

Il comma 4 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo (incarico temporaneo di dirigente), o all'articolo 11, comma 2 (lettori incaricati di attività aggiuntive), spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a 1/12 dell'assegno di sede di cui al comma 1.

La RT certifica che la norma prevede la corresponsione di una maggiorazione specifica per lo svolgimento delle funzioni di docente vicario di scuola amministrata

dallo Stato all'estero (giustificato con le maggiori responsabilità derivanti dall'autonomia anche finanziaria delle scuole all'estero) e delle funzioni di lettore con incarichi extra accademici (in questo caso, la maggiorazione compensa la soppressione di un assegno base diversificato, prevista dall'articolo 658, co. 9 del TUS); i relativi oneri sono quantificati all'All. 2, come segue:

All. 2 - Docenti collaboratori vicari e incarichi extraaccademici conferiti a lettori (art. 5, co. 1; Art. 11,co. 2; Art. 28. co. 4)

| | | |
|-----|---|------------------|
| (A) | ISE lorda media annuale | € 41.526 |
| (B) | Maggiorazione per incarichi media | € 3.461 |
| (C) | Numero docenti collaboratori vicari | 8 |
| (D) | Numero lettori con incarichi extraccademici | 33 |
| (E) | ONERE TOTALE MAGGIORAZIONI | € 141.882 |

(A): ISE lorda annuale totale (All. 1,1, riga A) / 624 posti del contingente ex D.L. 95 del 2012.

(B): Maggiorazione per incarichi media (pari a 1/12 della riga A, come da norma) trattandosi di maggiorazione, il carico fiscale è previsto all'All. 1, tabella 2.

(C): Il numero di incarichi di collaboratore vicario è pari al numero delle scuole amministrate dallo Stato

(D): Il numero di lettori con incarichi extraccademici è pari a quello attualmente previsto nel contingente

(E): Onere totale, dato dalla moltiplicazione della somma delle righe C e D per l'importo unitario di cui alla riga B.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri adottati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a 1/15 dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.

La RT certifica che la norma si raccorda con l'art. 650, co. 2 del T.U., rispetto all'ordinamento vigente, la norma consente di non retribuire le ore di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo, compensandole con un periodo di riposo corrispondente durante la sospensione dell'attività scolastica; la disposizione è suscettibile di generare pertanto risparmi, non quantificati a titolo prudenziale.

Per semplificare la gestione amministrativa dell'istituto ed incoraggiarne quindi l'applicazione, si applica il regime delle maggiorazioni del trattamento economico all'estero; gli oneri stimati sono quantificati nell'All. 3. Il numero di docenti di ruolo in servizio non rileva ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla copertura di ore eccedentarie.

La tabella di cui all'Allegato 3, quantifica, sulla base dei dati storici (unica fonte ragionevolmente utilizzabile), alle colonne A e C le ore settimanali e annuali eccedentarie (che sono, per definizione, le ore per insegnamento di materie obbligatorie non costituenti cattedra non coperte con insegnanti reclutati localmente) e

alla colonna F le ore annuali di assenza breve (per malattia ed altre cause) coperte senza nomina di supplenti (cioè con i docenti in servizio).

La data di inizio delle vacanze estive o invernali non rileva per l'applicazione della norma che prevede recuperi compensativi in luogo di compensi di pagamenti. Si assicura peraltro che l'anno scolastico all'estero ha una durata comparabile a quella dell'anno scolastico in Italia e che, conseguentemente, i giorni di sospensione delle attività didattiche sono in numero assai maggiore rispetto ai giorni di ferie del personale docente.

All. 3 - Ore eccedenti l'orario d'obbligo (art.22; Art. 28, co. 5)

| SCUOLE STATALI | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|----------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----------|
| Addis Abeba | 108 | 27 | 891 | 297 | 149 | 596 | € 47.584 |
| Asinara | 180 | 45 | 1.485 | 1.175 | 588 | 2.352 | € 122.784 |
| Atene | 162 | 41 | 1.337 | 121 | 61 | 244 | € 50.576 |
| Barcellona | 108 | 27 | 891 | 264 | 132 | 528 | € 45.408 |
| Istanbul | 144 | 36 | 1.188 | 242 | 121 | 484 | € 53.504 |
| Madrid | 126 | 32 | 1.040 | 506 | 253 | 1.012 | € 65.648 |
| Parigi | 108 | 27 | 891 | 143 | 72 | 288 | € 37.728 |
| Zurigo | 0 | 0 | 0 | 198 | 99 | 396 | € 12.672 |
| TOTALE | | | | | | | € 435.904 |

(A): Ore settimanali di insegnamento non costituenti cattedra, sulla base della situazione attuale

(B): Quota presumibile di copertura con docenti di ruolo in servizio (comma 1); si ipotizza, sulla base della situazione attuale, una copertura del 25% degli spezzoni mediante docenti di ruolo in servizio

(C): Ore annuali di spezzoni da coprire con docenti di ruolo (colonna B x 33 settimane di durata dell'anno scolastico)

(D): Totale giorni di assenza dei docenti della scuola nell'anno scolastico 2014/15

(E): Totale giorni di assenza breve (si ipotizza, sulla base di una stima largamente prudenziale basata sui dati storici a disposizione, che la metà delle assenze totali dei docenti sia inferiore ai 10 giorni previsti dalla norma come soglia per la nomina di un supplente; per le assenze lunghe cfr. All. 5)

(F): Totale ore annuali di assenza breve, disciplinate dal comma 2: colonna E x 4 ore medie di lezione al giorno (18 ore settimanali / 5 giorni di lezione settimanali con arrotondamento per eccesso all'unità superiore)

(G): Onere totale delle maggiorazioni per straordinari per "supplenze brevi" (€32 x colonna F). Si assume come parametro unitario di costo la retribuzione di un'ora di straordinario di un docente di scuola secondaria di secondo grado (secondo la norma 1/15 dell'indennità base per ogni ora soprannumeraria). Trattandosi di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, gli oneri riflessi sono quantificati (ex art. 51, co. 8, del TUIR) cumulativamente nell'All. 3.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri e criteri adottati dalla RT nel calcolo degli oneri in parola, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe confermata il carattere di effettiva prudenzialità delle ipotesi concernenti, in particolare, i parametri adottati in relazione alle lettere A-C.

Il comma 6 afferma che fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, per la durata delle missioni di cui all'articolo 23, comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5,

La RT certifica che la norma si raccorda con l'art. 170, quinto comma, DPR 18/1967 e art. 668 del TUS.

Gli eventuali oneri discendenti dalla norma e il confronto con il regime previgente sono riportati nell'All. 4.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in base ai parametri considerati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 rinvia all'applicazione dei titoli I (Trattamento economico del personale in servizio all'estero) e II (Viaggi del personale e trasporto degli effetti) della parte III (trattamento economico all'estero viaggi - disposizioni generali), nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

La RT certifica che la disposizione adegua la struttura del trattamento economico del personale della scuola all'estero a quella prevista per il personale MAECI. La sostenibilità con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente è dimostrata nell'All. 1.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri considerati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 29 ***(Servizio in residenze disagiate)***

Il comma 1 prevede che si applica l'articolo 144 (Residenze disagiate) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché l'articolo 23 (Servizio del personale MAE in residenze disagiate) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La RT afferma che la norma si propone di sostituire la supervalutazione del servizio all'estero, attualmente prevista in tutti i casi, con un'estensione al personale scolastico della sola supervalutazione, a domanda, delle sedi disagiate e particolarmente disagiate. Con cinque anni di servizio all'estero, in base al testo vigente del TUS (art. 673, co. 2), il personale scolastico matura due anni aggiuntivi ai fini previdenziali (1 anno per il primo biennio, 1 anno per il successivo triennio); le 624 unità del contingente attuale maturano quindi in un quinquennio 1.248 annualità di supervalutazione a fini previdenziali.

L'applicazione dell'articolo 144 del D.P.R. 18/1967 comporta che ai n. 469 dipendenti in servizio in sedi normali non spetti alcuna supervalutazione; i n. 53 dipendenti in sedi disagiate in un quinquennio matureranno complessive 132,5 annualità di supervalutazione (2,5 anni per ogni quinquennio); i n. 102 dipendenti in sedi particolarmente disagiate matureranno in un quinquennio complessive 382,5 annualità di supervalutazione (3 anni e 9 mesi per ogni quinquennio).

Anche senza considerare il venir meno dell'accelerata maturazione degli scatti stipendiali, dalla disposizione conseguono pertanto sicuramente risparmi per la finanza pubblica.

L'entità complessiva dei risparmi, dipendendo da comportamenti individuali, non è prudenzialmente quantificata.

Al riguardo, stando a quanto riferito dalla RT circa la natura finanziariamente "virtuosa" della disposizione, non ci sono osservazioni.

CAPO IV SITUAZIONI PARTICOLARI

Sezione I Personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato

Articolo 30 (Docenti a contratto locale)

Il comma 1 prevede che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Il comma 2 afferma che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche. Con decreto del Ministero degli affari esteri sono stabiliti gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

Il comma 3 prevede che se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 22 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.

Il comma 4 prevede che i contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.

Il comma 5 prevede che il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.

La RT riferisce che la norma regola la stipula di contratti di docenza regolati dalla legislazione locale, a tempo determinato ed indeterminato (l'onere complessivo derivante dall'articolo è quantificato nell'All. 5):

Sul comma 1, evidenzia che l'insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento locale è già previsto nel TUS (art. 653, co. 1) e l'estensione della possibilità di sottoscrivere i contratti con cittadini italiani elimina un'ingiustificabile discriminazione a danno di cittadini italiani e di doppi cittadini residenti all'estero.

Certifica che il comma 2 interessa l'insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, in casi limitati; applicazione di un criterio direttivo della legge delega (art. 1, comma 181, lett h), num. 4). Aggiunge che la stessa norma ha carattere ordinamentale

Riferisce che il comma 3 regola la stipula di contratti regolati dalla normativa locale per esigenze sostitutive.

Il comma 4 si raccorda con quanto già previsto ai sensi dell'articolo 651, comma 4 del T.U. (primo e secondo periodo) per cui l'esclusione della possibilità di attribuire il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo, razionalizza la spesa ed evita disparità di trattamento.

I dati relativi alle retribuzioni, distinte per sede e con i puntuali dati storici relativi al numero di contratti stipulati, sono riportati nell'allegato 5. Infine, non ritiene che ci possano essere conflitti tra il presente comma e l'articolo 157 del DPR n. 18/1967, in quanto, per il personale docente, l'applicazione del predetto articolo 157 è espressamente esclusa dal comma 1 dell'articolo 32 dello schema di decreto legislativo in esame.

Il comma 5 si raccorda all'art. 651, comma 5 del T.U. e prevede che i contratti a tempo determinato abbiano la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.

All. 5 - Personale docente a contratto locale (art. 30)

| Scuole | Cattedre e spezzoni | | | | | | | | Supplente lunghe | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|---------|--------------------|-----------|------------------|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | |
| Addis A beta | 9 | 3 | 4,5 | 16,5 | € | € 6.190 | € 305.526 | € 102.135 | 14 | €51 | €17 | € 7.664 | € 2.562 | € 25.409 | |
| Asmara | 15 | 6 | 7,5 | 28,5 | € | € 6.190 | € 527.727 | € 176.415 | 58 | €51 | €17 | € 30.244 | € 10.110 | € 100.274 | |
| Atene | 3 | 2 | 6,7 | 11,7 | € | € 8.474 | € 394.107 | € 99.570 | 61 | €93 | €24 | € 5.683 | € 1.436 | | |
| Barcellona | 8 | 3 | 4,5 | 15,5 | € | € | €513.779 | € 158.596 | 13 | 692 | €28 | € 12.154 | € 3.752 | € 22.510 | |
| Istanbul | 15 | 4 | 6,0 | 25,0 | € | 66.190 | € 462.919 | € 154.750 | 12 | €51 | €17 | € 6.224 | € 2.081 | | |
| Madrid | 10 | 4 | 5,2 | 19,2 | € | € | € 648.937 | € 199.777 | 25 | €94 | €29 | € 23.691 | € 7.293 | | |
| Parigi | 2 | 2 | 4,5 | 8,50 | € | € 6.844 | € 287.198 | € 58.174 | 72 | €94 | €19 | € 6.758 | € 1.369 | | |
| Zurigo | 3 | 2 | 0,0 | 5,00 | € | € 8.927 | € 341.805 | € 44.635 | 99 | €190 | €25 | € 18.799 | € 2.455 | | |
| <i>Subtotali</i> | <i>Retribuzioni</i> | | | | | | €3.481.99 | | | | | €111.217 | | | |
| | <i>Oneri riflessi</i> | | | | | | | € 994.051 | | | | | € 31.058 | | |
| | <i>Pagamento viaggi</i> | | | | | | | | | | | | | € 148.193 | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | € 4.766.517 | | | | | | | | |

(A) Docenti contrattisti per insegnamenti obbligatori in base all'ordinamento scolastico locale (comma 1: situazione attuale, non modificata dalla riforma)

(B) Docenti contrattisti per insegnamenti obbligatori in base all'ordinamento italiano e per il sostegno (comma 2: ipotesi in base all'attuale organico delle scuole considerate)

(C) Numero di posti ad orario pieno equivalente agli spezzoni esistenti in base alla situazione attuale (comma 3), Il dato è pari a 3/4 delle ore settimanali attualmente disponibili non costituenti cattedra (differenza tra la colonna A e la colonna B dell'Allegato 3, divisa per le 18 ore settimanali corrispondenti ad una cattedra completa).

(D) Totale cattedre con contratto locale

(E): Retribuzione lorda annua per un docente locale (media ponderata della retribuzione degli insegnanti attualmente in servizio per le sedi in cui si applica la retribuzione locale; 75% dello stipendio iniziale del docente di scuola secondaria per i Paesi in cui il trattamento economico italiano è più favorevole)

(F): Oneri sociali unitari annui a carico dell'amministrazione (i coefficienti di lordizzazione variano a seconda dei sistemi previdenziali locali)

(G): Totale retribuzioni docenti a contratto locale (DxE)

(H): Totale oneri a carico dell'amministrazione (DxG)

(I) Giorni di supplenza lunga da coprire mediante docenti a contratto locale (colonna E dell'All. 3)

(J): Retribuzione giornaliera (colonna E/360 giorni)

(K): Oneri sociali giornalieri (colonna F/360 giorni)

(L): Totale retribuzione supplenze lunghe affidate a docenti a contratto locale (colonna I x colonna J)

(M): Totale oneri a carico dell'amministrazione per supplenze lunghe mediante docenti a contratto locale (colonna J x colonna K)

(N): Rimborso del viaggio andata e ritorno per le supplenze lunghe coperte con personale non residente, nei Paesi dove il trattamento locale è meno favorevole di quello italiano (art. 30, comma 5): si considera prudenzialmente che tutte le supplenze lunghe abbiano la durata minima di 15 giorni e che siano tutte coperte con personale non residente nel Paese ospitante. Il calcolo è quindi così effettuato: (colonna L /15 giorni) x 2 (andata e ritorno) x euro 1.279 (valore di riferimento medio dei viaggi di trasferimento e congedo)

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni e parametri, nonché dei calcoli contenuti riferiti nell'Allegato 5, andrebbe confermata la correttezza dei parametri e criteri assunti nella quantificazione, nonché la prudenzialità della stima, con particolare riferimento ai fabbisogni di spesa relativi alle singole sedi, in particolare, per ciascuna delle fattispecie ivi previste nell'illustrazione alle lettere A)-E), I) -J) ed N).

Inoltre, andrebbe confermato che l'onere complessivo *de quo* possa o meno considerarsi compatibile con un limite massimo di spesa, ovvero, come dotazione indispensabile ad assicurare il funzionamento minimo delle istituzioni scolastiche ivi richiamate.

Articolo 31

(Personale non docente assunto localmente)

La norma afferma che le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

La RT precisa che la norma disciplina l'assunzione in loco di personale non docente, già previsto dall'articolo 654 del T.U..

Il criterio di determinazione della retribuzione del personale non docente assunto localmente è stabilito espressamente dall'articolo 32, comma 1, che rinvia - analogamente all'articolo 654, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994 - all'articolo 157 del D.P.R. n. 18/1967. Tale rinvio è adeguato e risponde ad equità, svolgendo detto personale (a differenza di quello docente) mansioni comparabili al

personale locale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati e dagli istituti di cultura all'estero.

La locuzione "personale permanentemente residente" è tratta dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (rispettivamente art. 38 e art. 71) ed è quindi di uso comune in sede internazionale. Il requisito dei due anni minimi di residenza nel Paese discende dal rinvio all'articolo 155 del D.P.R. n. 18/1967.

L'onere complessivo derivante dall'articolo è quantificato nell'All. 6.

All. 6 - Personale non docente a contratto locale (Art. 31)

| <i>Scuole</i> | <i>(A)</i> | <i>(B)</i> | <i>(C)</i> | <i>(D)</i> | <i>(E)</i> | <i>(F)</i> | <i>(G)</i> | <i>(H)</i> |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Addis Abeba | 12 | € 4.252 | €440 | 5 | € 7.214 | €240 | € 87.094 | € 6.480 |
| Asmara | 17 | € 4.066 | € 1.000 | 12 | € 9.604 | € 3.500 | € 184.370 | € 59.000 |
| Atene | 3 | € | € 5.500 | 4 | € 32.063 | € 10.000 | € 194.831 | € 56.500 |
| Barcellona | 5 | € | € 7.400 | 3 | € 27.239 | € 10.500 | € 195.422 | € 68.500 |
| Istanbul | 6 | € | € 3.050 | 4 | € 23.953 | € 4.100 | € 207.064 | € 34.700 |
| Madrid | 8 | € | € 7.400 | 6 | € 27.239 | € 10.500 | € 345.362 | € 122.200 |
| Parigi | 4 | € | € 12.150 | 2 | € 35.772 | € 14.400 | € 192.620 | € 77.400 |
| Zurigo | 2 | € | € 18.000 | 1 | € 60.500 | € 15.700 | € 170.500 | € 51.700 |
| <i>Subtotali</i> | <i>57</i> | | | <i>37</i> | | | <i>€ 1.577.263</i> | <i>€ 476.480</i> |
| <i>TOTALE GENERALE</i> | | | | | | | <i>€ 2.053.743</i> | |

(A): Personale ausiliario in servizio, comprensivo di quello attualmente pagato dalle casse scolastiche

(B): Retribuzione unitaria media personale ausiliario locale, parametrata, a titolo prudenziale, alla retribuzione dell'analogo personale delle rappresentanze diplomatiche nei medesimi Paesi, anche se la norma consente una parametrizzazione inferiore.

(C): Oneri sociali unitari medi a carico dell'amministrazione per personale ausiliario locale. I coefficienti di lordizzazione sono dati dalla normativa locale.

(D): Personale esecutivo in servizio (collaboratori scolastici e assimilabili), comprensivo di quello attualmente pagato dalle casse scolastiche

(E): Retribuzione unitaria media personale esecutivo locale, parametrata, a titolo prudenziale, allo stipendio dell'analogo personale delle rappresentanze diplomatiche nei medesimi Paesi, anche se la norma consente una parametrizzazione inferiore.

(F): Oneri sociali unitari medi a carico dell'amministrazione per personale esecutivo locale (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e assimilabili). I coefficienti di lordizzazione sono dati dalla normativa locale.

(G): Totale retribuzioni personale non docente a contratto locale: $(A \times B) + (D \times E)$

(H): Totale oneri a carico dell'amministrazione personale non docente a contratto locale: $(A \times C) + (D \times F)$.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni e parametri, nonché dei calcoli contenuti riferiti nell'Allegato 6, non ci sono osservazioni.

Sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla sostenibilità degli oneri complessivamente previsti dall'articolo 31 e dall'articolo 30, posto che la somma degli oneri delle due disposizioni, secondo la RT, è pari a 6.820.260 euro (4.766.517+2.053.743), mentre sul bilancio del MAE risulta al cap. 2502⁴ uno stanziamento di 6.623.475 euro annui.

⁴ "Retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione".

Articolo 32 ***(Legge regolatrice dei contratti)***

Il comma 1 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.

Il comma 2 prevede che la durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Il comma 3 stabilisce che le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati.

Il comma 4 stabilisce che è in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

La RT riferisce che il comma 1 reca l'armonizzazione dello stato giuridico ed economico del personale locale assunto dalle scuole all'estero amministrate dallo Stato con quello del personale locale degli uffici all'estero del MAECI (parte seconda, titolo VI, D.P.R. 18/1967).

Certifica che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica.

Precisa che la legge delega (art. 1, co. 131), stabilisce la necessaria armonizzazione alla legislazione locale; i commi 2-4 sono finalizzati a prevenire i contenziosi venutisi ad instaurare, a causa della reiterazione di contratti a tempo determinato, a fronte di esigenze che permangono per tutto il tempo in cui è istituita una scuola all'estero amministrata dallo Stato.

Le disposizioni obbligano a rispettare sia i limiti imposti dalla normativa italiana sia quelli imposti dalla normativa locale ed equivalgono a dire che, in ogni circostanza, ci si deve attenere alla legislazione più severa tra quella locale e quella italiana.

Ad esempio, se la norma locale prevede un limite massimo di 2 anni dei contratti a tempo determinato, a fronte di una norma italiana che prevede un limite massimo di 3 anni, rispettando il limite locale di 2 anni si rispetta anche il limite italiano di 3.

Poiché le controversie sono giudicate dai tribunali locali, che non applicano norme interne italiane quale quella in esame, l'unica norma che consente agli operatori un ragionevole margine di sicurezza nei confronti di contenziosi è quella che impone il rispetto di entrambe le legislazioni (cioè di quella più severa).

Al riguardo, tenuto conto del contenuto ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Sezione II **Altre situazioni particolari**

Articolo 33 **(Servizio civile e tirocini)**

Il comma 1 prevede che il servizio civile all'estero può essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.

Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici, Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attività.

La RT certifica che l'utilizzazione di volontari in servizio civile nelle scuole all'estero e possibilità di svolgere tirocini curriculari nelle scuole all'estero, é già prevista dalla legge n. 64/2001 (art. 9) e dal D.Lgs. n. 12/2002 (art. 12).

Riferisce che il comma 2 si raccorda con la legge n. 92/2012 (art. 1, co. 34); la disposizione prevede il quadro ordinamentale entro il quale possono essere attivati i tirocini curriculari nell'ambito delle scuole all'estero, la cui attivazione è subordinata alle risorse disponibili a legislazione vigente.

A titolo indicativo, si ipotizza di organizzare tirocini per 10 mesi l'anno con un contingente di 5 tirocinanti per ciascuna sede (8 scuole statali). Considerando che è previsto un rimborso forfetario di 300 euro mensili per ogni tirocinante, gli oneri derivanti dalla disposizione è pari a: $n. 5 \times 8 \times 300 \text{ euro} \times 10 \text{ mensilità} = 120.000 \text{ euro}$.

Alla disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 2503 dello stato di previsione del MAECI.

Al riguardo, andrebbe confermato che gli oneri relativi all'attivazione dei tirocini verranno sostenuti solo nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 34 **(Personale in servizio nelle scuole europee)**

Il comma 1 prevede che al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

Il comma 2 stabilisce che con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che

regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 13 e 18.

Il comma 3 prevede che la durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 20. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.

Il comma 4 stabilisce che il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 20. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 20, è computata agli effetti di cui al comma 2.

La RT certifica che la norma disciplina il personale delle scuole europee, non incluso nel contingente di cui all'art. 17 in quanto i relativi oneri non sono a carico dell'amministrazione italiana.

Richiama sul comma 1 il TUS (art. 674); legge n. 151/1996 *Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools* (art. 49, paragrafo 2).

Evidenzia che il comma 2 si raccorda con l'articolo 639, commi 1 e 3, del TU e reca la disciplina sulla selezione del personale. Essa ha carattere ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dall'art. 640, co. 1. del TU

Afferma che il comma 3 rende coerenti con la disciplina del personale del contingente di cui all'art. 17 la durata minima e massima del servizio all'estero del personale delle scuole europee

Sul comma 4, riferisce che la disposizione riveste carattere ordinamentale, e che, per ragioni di coerenza e per evitare disparità di trattamento, prevede che per la durata massima di servizio all'estero di cui all'art. 20, siano considerati cumulativamente tutti i periodi trascorsi all'estero sia in posti inclusi nel contingente di cui all'art. 17 sia presso Scuole europee; una variazione della durata massima del periodo all'estero non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese connesse con il trasferimento per e da una scuola europea sono a carico del bilancio delle scuole europee (articoli 57 e seguenti del vigente Regolamento sul personale distaccato delle scuole europee).

A legislazione vigente non esiste alcuna disposizione sul trattamento economico del personale in servizio nelle scuole europee, in quanto esso è a carico, per la parte accessoria, del bilancio delle scuole europee e non dello Stato italiano.

Poiché tale disposizione ha fonte internazionale (in particolare, Statuto delle Scuole Europee, ratificato con legge n. 151/1996, e regolamento per il personale distaccato delle scuole europee del 14 luglio 2008, più volte successivamente modificato), la previsione di una norma nazionale è preclusa, essendo sufficiente il rinvio contenuto nel comma 1 dell'articolo in esame.

Quanto al limite di permanenza all'estero, la norma internazionale (articolo 29 del succitato regolamento per il personale distaccato delle scuole europee) stabilisce solo un limite massimo in nove anni, lasciando libere le autorità dello Stato membro distaccante di stabilire un periodo inferiore. Anche nella prassi, non sono infrequenti

casi in cui docenti italiani sono distaccati per periodi inferiori al novennio consentito dalla disposizione internazionale.

La riduzione del periodo massimo non comporta peraltro oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di trasferimento sono a carico del bilancio delle scuole europee (articoli 57 e seguenti del regolamento per il personale distaccato delle scuole europee).

Al riguardo, nel presupposto che si tratta di norme confermatrice di analoghe già vigenti o di carattere ordinamentale, nulla da osservare.

CAPO V INNOVAZIONE DIGITALE

Articolo 35 ***(Piano per l'innovazione digitale)***

Il comma 1 prevede che le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.

Il comma 2 stabilisce che le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola all'estero amministrata dallo Stato o con una scuola statale del territorio nazionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT certifica che la norma reca la previsione del piano straordinario per l'innovazione digitale (All. 7) ivi disciplinandosi gli interventi per la digitalizzazione della scuole amministrato dallo stato.

Precisa che gli oneri per la digitalizzazione sono pari 520.000 euro per il 2017. Per la copertura degli oneri rimanda all'articolo 39, comma 3.

La norma prevede, la possibilità di estendere per l'anno 2017 alcune delle misure del Piano nazionale per la scuola digitale, relative alla realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi, alle scuole all'estero amministrato dallo Stato.

In questo modo, tali scuole possono partecipare allo sviluppo e all'espansione del processo di digitalizzazione avviato con l'elaborazione del documento programmatico previsto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015 e all'innovazione del sistema scolastico attraverso le opportunità dell'educazione digitale.

All. 7 - Interventi di digitalizzazione (Art. 35)

| INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| | 2017 | COPERTURA FINANZIARIA |
| DIGITALE | € 520.000 | FONDO SCUOLA MIUR) |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca una autorizzazione di spesa chiaramente formulata quale tetto massimo, andrebbe perciò richiesta una integrazione alla RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 (Prevalenza sulle norme contrattuali)

La norma prevede che le disposizioni dei contratti collettivi si applicano in quanto compatibili con quelle del presente decreto legislativo.

La RT precisa che la norma stabilisce la prevalenza delle norme di legge su quelle contrattuali, confermativo di TUPI (art. 45, co. 5) e legge delega (art. 1, co. 196)

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 37 (Disposizioni transitorie)

Il comma 1 prevede che alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole all'estero amministrate dallo Stato.

Il comma 2 afferma che restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che l'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza le casse scolastiche cessano di funzionare e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al bilancio della scuola.

Il comma 4 prevede che il capo II si applica solo a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

Il comma 5 afferma che l'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 19 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

Il comma 6 stabilisce che per l'anno scolastico 2017/18, il contingente di cui all'articolo 17, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee.

Il comma 7 prevede che l'articolo 20, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.

Il comma 8 prevede che il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 25, a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.

Il comma 9 stabilisce che l'articolo 28 si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto legislativo. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 28, comma 2, primo periodo.

Il comma 10 prevede che per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 30, comma 5, e l'articolo 32 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La RT certifica che le disposizioni transitorie (entrata in vigore della riforma del bilancio delle scuole all'estero a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo e applicazione delle norme sul periodo di durata minima massima di permanenza all'estero al personale inviato all'estero dopo l'entrata in vigore de decreto legislativo)

Sui commi 1-2, sottolinea che le norme ivi previste sono di mero tenore ordinamentale, e pertanto non suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica

Certifica che il comma 3 fissa la decorrenza della gestione amministrativo contabile delle scuole amministrate dallo Stato secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche.

Riferisce che il comma 4 è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di generare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che il comma 5, di carattere ordinamentale, consente la necessaria gradualità nel passaggio al nuovo sistema di selezione del personale da inviare all'estero, precisando che a partire dal personale che dovrà assumere servizio all'estero all'inizio dell'anno scolastico 2018/19, il MIUR subentrerà, conformemente alle previsioni degli articoli 18 e 19 nelle incombenze prima svolte dal MAECI.

Sul comma 6, la RT ribadisce che l'aumento di 50 unità del contingente scolastico, previsto dall'art. 17, decorre dall'anno scolastico 2018/2019.

La RT afferma che il comma 7 riveste carattere ordinamentale e che la minore frequenza dei trasferimenti nella prima fase di applicazione del decreto legislativo è suscettibile di generare minori oneri per la finanza pubblica. Poiché tale effetto è transitorio e, almeno in parte, dipendente dai comportamenti individuali del personale, non si quantifica, a titolo prudenziale, l'effetto favorevole.

Precisa che il comma 8 ha carattere ordinamentale. Precisa che la minore frequenza dei trasferimenti nella prima fase di applicazione del decreto legislativo è suscettibile di generare minori oneri per la finanza pubblica. Poiché tale effetto è transitorio, e, almeno in parte, dipendente dai comportamenti individuali del personale, non si quantifica, a titolo prudenziale, l'effetto favorevole.

Afferma che l'entrata in vigore della riforma del trattamento economico all'estero dopo tre mesi dall'entrata in vigore della norma, in modo da consentire l'aggiornamento dei coefficienti di sede e l'adeguamento degli applicativi informatici.

Evidenzia che il comma 10 modifica del regime dei contratti di lavoro a legge locale dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Al riguardo, andrebbe certificato che il transito delle competenze dal MAECI al MIUR presenti il contestuale trasferimento delle necessarie risorse per farvi fronte.

Articolo 38 ***(Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni)***

Il comma 1 prevede che a decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'AIRE.

Il comma 2 stabilisce l'elenco delle disposizioni abrogate, ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia.

La RT certifica che ivi si prevede l'armonizzazione di disposizioni vigenti e l'abrogazione delle disposizioni previgenti.

Sul comma 1, precisa in particolare che la disposizione ivi prevista è innovativa, ma è di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa rimuove un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio del personale del comparto scuola rispetto al personale MAECI, garantendo la coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa applicabile al personale del comparto scuola inviato all'estero anche sotto il profilo dell'iscrizione anagrafica.

Sul comma 2, afferma che ivi si determina in maniera stabile il contributo per la Società Dante Alighieri, attualmente demandato alla legge di stabilità;

Sul comma 3, conferma che ivi si prevedono mere abrogazioni.

Al riguardo, andrebbe chiarita la portata finanziaria della stabilizzazione del contributo per la Società Dante Alighieri. Peraltro tale modifica non sembra evincersi dalle abrogazioni disposte.

Articolo 39 ***(Copertura finanziaria)***

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 14 (formazione del personale) e 15 (sistema di valutazione), pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La RT ribadisce che agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante i risparmi realizzati dalla riforma complessiva del trattamento economico all'estero derivante dall'applicazione dell'articolo 28 del presente decreto legislativo, come illustrati nei calcoli e nelle tabelle di sintesi riportate negli allegati e sintetizzati nella tabella riassuntiva.

Al riguardo, si segnala che mentre la RT relativa agli articoli 14 e 15 prevede che gli oneri decorrano dal 2018, la norma in esame ne prevede la copertura già a partire dall'anno 2017.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 17, comma 1 (contingenti di personale), si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 28, pari ad euro 2,2 milioni nell'anno 2018 e euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT evidenzia che agli oneri derivanti dall'aumento di contingente di cui all'art. 17, comma 1, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni a decorrere dal 2019, come indicato nell'All. 1, sezione 1 e 3, sono coperti limitatamente ai compensi accessori, di cui all'articolo 28, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Relativamente al trattamento fondamentale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli di stipendi del MIUR per il contingente di personale già autorizzato pari a 674 unità.

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza delle disponibilità indicate in relazione all'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma di copertura in riferimento alla legge sulla "buona scuola", a decorrere dal 2017, a valere degli stanziamenti a tal fine previsti in bilancio per il triennio 2017/2019, relativamente alle somme non caratterizzate da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati per l'attuazione delle deleghe ivi già previste.

Il comma 3 afferma che agli oneri derivanti dall'articolo 35, comma 2, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015.

La RT conferma che per la digitalizzazione delle scuole la copertura è prevista a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 62 della legge n. 107 del 2015 per il Piano nazionale per la scuola digitale.

In particolare, per la realizzazione di tutte le azioni previste nel Piano nazionale per la scuola digitale sono stanziati 30 milioni a decorrere dall'anno 2017. A tal fine, agli oneri derivanti dal comma 4 pari a euro 520.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 35 prevede che la disposizione venga attuata senza oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui il

riferimento andrebbe corretto con il comma 1 che effettivamente stanziava 520.000 euro di spesa per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti e laboratori innovativi.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza delle disponibilità indicate in relazione all'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma di copertura, in riferimento al comma 62 della legge sulla "buona scuola", a decorrere dal 2016, relativamente alle somme non caratterizzate da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse residue a fronte degli altri fabbisogni di spesa eventualmente già programmati⁵.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che ivi si prevede la norma di chiusura che certifica l'assenza di oneri per le restanti disposizioni.

Al riguardo, premesso che ivi si prevede una clausola di neutralità con riferimento all'intero complesso delle norme previste dallo schema in esame, va ribadito che la l'apposizione di una clausola di neutralità, giusta previsione di cui all'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, dovrebbe sempre accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Al contrario, risolvendosi siffatta clausola in una mera affermazione di principio di fatto priva di dimostrata fondatezza.

SINTESI DEGLI ONERI E DEGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE

La RT reca una sintesi degli oneri e degli stanziamenti a legislazione vigente.

Non sono considerati né gli stanziamenti né gli oneri corrispondenti ad istituti che restano invariati e il cui onere si può quindi presumere come invariato sia prima che dopo la riforma (ad esempio: spese per assicurazioni del personale, provvidenze scolastiche o spese per gli esami di Stato).

⁵ Il citato comma 62 ha autorizzato una spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il Piano nazionale per la scuola digitale; le relative risorse sono suddivise, nella misura di 15 milioni di euro ciascuno, su due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il capitolo di parte corrente 2007, recante spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale, e il capitolo di conto capitale 7107, recante Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale.

| STANZIAMENTI ED ENTRATE A LEGISLAZIONE VIGENTE | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Cap. | PG G | | 2017 | 2018 | dal 2019 |
| | 2502 | | retribuzioni supplenti e contrattati locali | € 6.623.475 | € 6.623.475 | € 6.623.475 |
| | 2503 | 1 | ISE docenti di ruolo | € 32.700.000 | € 32.700.000 | € 32.700.000 |
| | | 2 | imposte su ISE | € 3.842.037 | € 3.842.037 | € 3.842.037 |
| | | 3 | oneri a carico del dipendente su ISE | € 1.496.792 | € 1.496.792 | € 1.496.792 |
| | | 4 | contributo spese abitazione | € 491.052 | € 491.052 | € 491.052 |
| | | 6 | indennità di sistemazione | € 1.022.500 | € 1.022.500 | € 1.022.500 |
| | | 9 | miglioramento offerta formativa | € 923.321 | € 923.321 | € 923.321 |
| | 2514 | | oneri riflessi | € 4.645.133 | € 4.645.133 | € 4.645.133 |
| | 2560 | 6 | viaggio di congedo | € 238.562 | € 235.346 | € 235.346 |
| | 2560 | 7 | spese di trasporto | € 1.101.055 | € 1.086.210 | € 1.101.278 |
| | <i>Totale stanziamenti MAECI a legislazione vigente</i> | | | <i>€653.083.927</i> | <i>€ 53.065.866</i> | <i>€ 53.080.934</i> |
| MIU R | Fondo per il Piano nazionale per la scuola digitale | | | € 520.000 | | |
| | Fondo "Buona scuola" | | | | € 2.200.000 | € 4.000.000 |
| TOTALE ENTRATE | | | | € 53.603.927 | € 55.265.866 | € 57.080.934 |

| COSTO DISPOSIZIONI ONEROSE | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Disposizioni | Riferimento in RT | Voci di spesa | Sotto voci | Capitolo | Onere | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | dal 2019 |
| Art. 14 | Pag. 8 | Formazione | Onnicomprensivo | MIUR | 170.000 | € 170.000 | e 170.000 |
| Art. 15 | Pag. 8-9 | Valutazione | Onnicomprensivo | MIUR | 6.200.000 | € 200.000 | 6200.000 |
| Art. 17 | Pag. 5-6 e All. 1, punto 3) | Incremento del contingente | Onnicomprensivo | da ripartire tra capitoli MAECI | €0 | € 2.200.000 | € 4.000.000 |
| Art. 28,co. 1,2 e 7 | All. 1, Tab.A | ISE e accessori | Indennità | 2503 | € 40.115.759 | € 40.115.759 | € 40.115.759 |
| | | | Oneri riflessi | 2514 | € 2.692.767 | € 2.692.767 | € 2.692.767 |
| | | Viaggi | Rimborsi | 2560 | 61.404.649 | € 1.404.649 | € 1.404.649 |
| Art. 28, co. 2 | All.1,Tab. B | Compensazioni del minor gettito | Carico deridente | 2503 | € 550.722 | € 550.722 | € 550.722 |
| | | | Oneri riflessi | 2514 | € 142.281 | € 142.281 | € 142.281 |
| Art. 28, co. 4 | All. 2 | Incarichi | Indennità | 2514 | € 141.882 | € 141.882 | € 141.882 |
| Art. 22; Art. 28, co. 5 | All. 3 | Ore eccedentarie docenti di ruolo | Onnicomprensivo | 2503 | € 435.904 | € 435.904 | € 435.904 |
| Art. 23, co. 1; Art. 28, co. 6 | All. 4 | Assegnazioni brevi | Indennità | 2503 | € 252.124 | € 252.124 | € 252.124 |
| | | | Oneri riflessi | 2514 | € 17.428 | € 17.428 | € 17.428 |
| Art. 30 | All. 5 | Docenti a contratto locale | Stipendi | 2502 | € 3.593.215 | € 3.593.215 | € 3.593.215 |
| | | | Oneri riflessi | 2514 | € 1.025.109 | € 1.025.109 | € 1.025.109 |
| | | | Rimborsi | 2560 | € 148.193 | € 148.193 | € 148.193 |
| Art. 31 | All. 6 | Non docenti a contratto locale | Stipendi | 2502 | € 1.577.263 | € 1.577.263 | € 1.577.263 |
| | | | Oneri riflessi | 2514 | € 476.480 | € 476.480 | € 476.480 |
| Art. 33 | Pag. 11 | Tirocini | Onnicomprensivo | 2503 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 |
| Art. 35 | All.7 | digitalizzazione | Onnicomprensivo | 7248 | € 520.000 | €0 | €0 |
| <i>Totale formazione e valutazione (risparmi da art. 28, da trasferire a stato previsione MIUR)</i> | | | | | <i>€ 370.000</i> | <i>€ 370.000</i> | <i>€370.000</i> |
| <i>Totale onere su capitolo 2502⁶</i> | | | | | <i>€ 5.170.478</i> | <i>€ 5.170.478</i> | <i>€ 5.170.478</i> |
| <i>Totale onere su capitolo 2503 (PGI, 2, 3,4, 6 e 9)⁷</i> | | | | | <i>€41.474.509</i> | <i>€ 41.474.509</i> | <i>€ 41.474.509</i> |
| <i>Totale onere su capitolo 2514⁸</i> | | | | | <i>€ 4.495.947</i> | <i>€ 4.495.947</i> | <i>€ 4.495.947</i> |
| <i>Totale onere su capitolo 2560 (PG 6 e 7)⁹</i> | | | | | <i>€ 1.552.842</i> | <i>€ 1.552.842</i> | <i>€ 1.552.842</i> |
| <i>Totale onere da ripartire su capitoli 2503,2514 e 2560</i> | | | | | <i>€0</i> | <i>€2.200.000</i> | <i>€4.000.000</i> |
| <i>Totale onere aggiuntivo su capitolo 7248¹⁰</i> | | | | | <i>€520.000</i> | <i>€0</i> | <i>€0</i> |
| TOTALE GENERALE ONERI DEL PROVVEDIMENTO | | | | | € 53.583.775 | € 55.263.775 | €57.063.775 |

Al riguardo, va sottolineato preliminarmente che la natura degli oneri di spesa coinvolti nelle revisioni dei parametri formativi della spesa, interessa principalmente componenti di spesa connesse a "fattori legislativi", i quali, però, in presenza dei relativi presupposti normativi, configurano l'attivazione di diritti soggettivi "perfetti", in capo ai soggetti beneficiari che si trovino nei presupposti di legge ad aver diritto agli indennizzi e trattamenti ivi, di volta in volta, previsti.

Posto che i risparmi di spesa stimati in relazione alla riforma del trattamento economico vanno a compensare nuove spese per formazione e sistema di valutazione,

⁶ Il capitolo del MAECI è intestato a "Retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione" e reca una previsione di spesa di 6,6 mln di euro annui.

⁷ Il capitolo del MAECI è intestato a "Competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche". I piani gestionali n. 2, 3, 4, 6 e 9" sono rispettivamente intestati a: imposte sulle retribuzioni; contributi sociali a carico del lavoratore; contributo al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero; indennità di sistemazione - componente netta; compensi al personale della scuola all'estero per attività aggiuntive in relazione a progetti di miglioramento dell'offerta formativa -componente netta. Il capitolo reca una previsione di spesa annua di 40,5 mln di euro

⁸ Il capitolo del MAECI è intestato a "Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle competenze fisse e accessorie corrisposte al personale scolastico in servizio all'estero" (SPESE OBBLIGATORIE) e reca una previsione di spesa di 4,6 mln di euro annui.

⁹ Il capitolo è intestato a "Spese per l'acquisto di beni e servizi", e i piani gestionali 6 e 7 sono destinati a coprire i fabbisogni del personale della scuola dislocato all'estero e reca una previsione di spesa di 1,4 mln di euro annui.

¹⁰ Il capitolo del MIUR da ridurre, per il contestuale incremento del capitolo 7248 del MAE per pari importo, è intestato al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche a cui verranno devolute le risorse previste dal comma 62 del "La buona scuola" iscritte nel capitolo 2394 del MIUR, che reca uno stanziamento complessivo di 100 mln nel 2017, 98 mln nel 2018 e 100 mln dal 2019.

diventa cruciale la certezza della piena compensazione tra gli effetti, per la quale sarebbero opportune rassicurazioni e precisazioni sui fabbisogni minimi didattici e di personale delle scuole italiane all'estero¹¹, in misura tale da garantirne il regolare funzionamento, almeno relativamente agli articoli 18 e 19, a decorrere dal 2018.

Infatti, la piena compensazione tra gli effetti di maggiore spesa con i risparmi "stimati" (in particolare in relazione ai capitoli 2502 e 2514 dello stato di previsione del MAECI) dipenderà dall'effettiva congruità dei maggiori oneri qui previsti per i trattamenti indennitari rideterminati, in corrispondenza ai fabbisogni di spesa per il funzionamento delle istituzioni scolastiche site all'estero (n. 8) e all'adeguatezza delle risorse rideterminate in forza delle norme contenute nello schema in esame.

Circostanza, quest'ultima, che andrebbe apprezzata alla luce di indicazioni più precise concernenti i "minimi" fabbisogni didattici e di personale delle scuole italiane all'estero¹², in misura tale da garantirne il regolare funzionamento, almeno relativamente agli articoli 18 e 19, a decorrere dal 2018.

¹¹ In relazione al numero delle scuole statali all'estero, va segnalato che i dati presentati dal MAECI nel 2016 evidenziano un numero di scuole "statali" pari a 22 unità, di cui 12 nell'Unione europea, 4 nell'Europa extra UE; e 6 nell'afrika sub-sahariana. Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, *Annuario Statistico 2016*, pagina 111.

¹² In relazione al numero delle scuole statali all'estero, va segnalato che i dati presentati dal MAECI nel 2016 evidenziano un numero di scuole "statali" pari a 22 unità, di cui 12 nell'Unione europea, 4 nell'Europa extra UE; e 6 nell'afrika sub-sahariana. Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, *Annuario Statistico 2016*, pagina 111.

APPENDICE STATISTICA

Figura 1 - Mappa delle scuole italiane all'estero



Fonte: <http://www.esteri.it/MAE/doc/scuoleitaliane.pdf>

Tabella 1 - Alunni delle scuole italiane all'estero: distribuzione per area geografica (a.s. 2014/2015)

| Area geografica | Alunni | | Totale |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Italiani | Stranieri | |
| Unione europea | 4.905 | 6.006 | 10.911 |
| Europa (extra UE) | 572 | 2.743 | 3.315 |
| Americhe | 878 | 10.987 | 11.865 |
| Mediterraneo e M.O. | 194 | 1.715 | 1.909 |
| Africa sub-sahariana | 407 | 1.633 | 2.040 |
| Asia e Oceania | - | 383 | 383 |
| Totale | 6.956 | 23.467 | 30.423 |

Fonte: [Annuario statistico 2016](#) del MAECI, pag. 113.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - **A.S. 2629**
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 2630: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)
A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)
A.S. 2705: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)